ITALY

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS AND INTERNATIONAL COOPERATION Inter-ministerial Committee for Human Rights Comitato Interministeriale per i Diritti Umani

ITALY'S REMARKS Platform on Safety of Journalists -

Council of Europe

June 20, 2017

ITALY'S REMARKS

Further to your query on the situation of Mr. G.C., Italy is in a position to provide the following information.

A. Individual case

- 1. As for the situation of Mr. G.C., the news indicating that by verdict dated May 10, 2017 he would have been convicted to a 30-month detention penalty by the Tribunal in Cosenza is not correct (Annex 1). More specifically, by this verdict it emerges that Mr. G.C. has been convicted to a six-month detention penalty, as long as the so-called generic attenuating circumstances have not been granted due to previous specific conviction verdicts against him.
- 2. From Annex 2, it emerges that various defamation-related proceedings have been initiated against him and that four more conviction verdicts have been issued with detention penalties ranging from 7 to 8 months. For one of them the initial 8-month detention penalty has been converted by the Court of Appeal into a pecuniary sanction of 500 Euros. For another verdict it is now pending appeal before the second instance judge.
- 3. Moreover, it must be stressed that Mr. G.C. has been acquitted in 15 more relevant proceedings, while 44 more proceedings are currently pending.

B. General remarks

- 4. The Basic Law determines the political framework for action and organization of the State. The fundamental elements or structural principles of the constitutional law governing the organization of the State are as follows: Democracy, as laid down in Article.1; the so-called *personalistic* principle, as laid down in Article. 2, which guarantees the full and effective respect for human rights; the pluralist principle, within the framework of the value of democracy (Arts. 2 and 5); the importance of work, as a central value of the Italian community (Arts. 1 and 4); the principle of solidarity (Article.2); the principle of equality, as laid down in Article.3 (it is also the fundamental criterion applied in the judiciary system when bringing in a verdict); the principles of unity and territorial integrity (Article 5); and above all the relevant principles, including the social state, the rule of law and the respect for human rights and fundamental freedoms, such as freedom of correspondence, freedom of movement, freedom of religion or belief, and freedom of opinion and expression.
- 5. The Italian legal system aims at ensuring an effective framework of guarantees, to fully and extensively protect the fundamental rights of the individual. Indeed, we rely on a solid framework of rules, primarily of a constitutional nature, by which the respect for human rights is one of the main pillars.
 - Within our national system of protection of human rights, mention has to be made, among others, of the Italian constitutional court that deals only with infringements of constitutional level (The constitutional court consists of fifteen judges; one-third being appointed by the Head of State, one-third by the Parliament in joint session, and one-third by ordinary and administrative supreme

court)¹. The constitutional court exercises its duty as one of the highest guardian of the Constitution in various ways. It becomes active when it is called on. For example, it supervises the preliminary stages of referenda and is competent in case of presidential impeachment. Complaints of unconstitutionality may be submitted to the Italian Constitutional Court by central and local authorities claiming that a state or a regional Act might be unconstitutional. Therefore, the Court monitors authorities to see whether they have observed the Constitution in their actions. It also arbitrates in cases of disagreements between the highest State's organs and decides in proceedings between central and local authorities.

- Procedurally, the court must examine *ex officio* (the prosecutor) or upon 0 request of the plaintiff/defendant whether the provisions to be applied are in compliance with the Basic Law. When the court considers that an act is unconstitutional, such evaluation brings to a suspension of the a quo proceeding and a decision is made by the Court, pursuant to Art. 134 of the Italian Constitution. The constitutional court decides (and its decisions cannot be appealed): 1. disputes concerning the constitutionality of laws and acts with the force of law adopted by state or regions; 2. arising over the allocation of powers between branches of government, within the state, between the state and the regions, and between regions; 3. on accusations raised against the head of State in accordance with the constitution. This Court decides on the validity of legislation, its interpretation and if its implementation, in form and substance, is in line with the Basic Law. Thus, when the court declares a law or an act with the force of law unconstitutional, the norm ceases its force by the day after the publication of the decision.
- 6. Freedom of expression and freedom of the press are protected by the Italian Constitution of 1948 in its Article 21, which reads: "Anyone has the right to freely express their thoughts in speech, writing, or any other form of communication. The press may not be subjected to any authorisation or censorship [...]".
- 7. Article 596 excludes the defence of justification (proving the truth of the allegation, *exceptio veritatis*), except for the cases of defamation through the allegation of a given act, in three cases: 1) when the defamed person is a public official and the alleged act relates to the exercise of his/her functions; 2) if criminal proceedings are still pending on the alleged act on the part of the defamed person, or if proceedings are brought against him or her; 3) if the complainant formally requests that the judgment should extend to ascertaining the truth or falsity of the alleged act. More specifically, it is necessary to consider the aim and the rationale behind the relevant provisions of the domestic criminal code and a process of balancing between opposite stances. As for the "reputation/honor", there is a common understanding to refer to "those conditions on the basis of which the social value of the individual is expressed"; as for "the dignity", there is a common understanding to refer to "the intellectual, physical and social features of individuals". The protection of the reputation/honor of individuals is often challenged by freedom of expression, including

¹ The constitutional court consists of fifteen judges; one-third being appointed by the Head of State, one-third by the Parliament in joint session, and one-third by ordinary and administrative supreme court.

press. Hence, the limits to the so-called "right to chronicle" are to be considered. Both the Italian legal literature and the case-law have constantly affirmed that the exercise of the right to news reporting (*diritto di cronaca*) and of the freedom of the press guaranteed in Article 21 of the Constitution represents a cause of justification within the meaning of Article 51 of the Criminal Code, thus making the acts (the communication of information damaging the honor, the dignity or the reputation of another person) non punishable.

- 8. A landmark judgment of the Court of Cassation (Cassazione civile, sez. I, October 18, 1984), constantly applied by civil and criminal courts, has set out the three criteria for the operation of Article 51: the social utility or social relevance of the information; the truthfulness of the information (which may be presumed (*verità putativa*) if the journalist has seriously verified his or her sources of information); restraint ("*continenza*"), referring to the civilized form of expression, which must not "violate the minimum dignity to which any human being is entitled".
- 9. The case-law has further clarified that these three criteria cannot fully operate in relation to the right to criticize and to satire. Also the Italian Constitutional Court (see Decision no. 175 dated 5 July 1971, in *Raccolta Ufficiale delle Sentenze e Ordinanze della Corte Costituzionale*, vol. XXXIV, 1971, p. 550) has stated that the exclusions and the limitations of the *exceptio veritatis* provided for in Article 596 of the Criminal Code are not applicable when the defendant exercises the cause of justification related to the freedom of expression recognized by Article 21 of the Constitution, asserting the truthfulness of the information. Importantly, in most cases the truthfulness of the communicated information excludes criminal defamation.
- 10. In brief, the defense of truth, public interest and responsible journalism are recognized by the Italian case-law. The Supreme Court has often stated that such a right is lawful when it is exercised under the following circumstances: 1. Social value; 2. Truth; 3. Correct reporting about the episode under consideration. Along these lines, the so-called "right to criticism" must be exercised by ensuring: 1. correctness of the language; and 2. respect for one's rights (Cass. No. 40930/13). And, as a matter of fact, freedom of the press and of expression relating to politics and trade union areas enjoy more extensive interpretations.

SENTENZA



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA SEZIONE PENALE

Il Giudice Monocratico dott. ENRICO DI DEDDA

con l'intervento in udienza del Pubblico Ministero, rappresentato dal sostituto Procuratore della Repubblica dott. \mathcal{P} . $\mathcal{F} \in \mathcal{M} \land \mathcal{R} \subset \mathcal{O}$

e con l'assistenza del Cancelliere sottoscritto, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale

CONTRO

1) CARCHINI GOBULL, V. Q COVENTO/ 4 12.11.64 12.14 & CAMACIBEN VIA A. SE GODUS, 9 - ASLENTE -2) SANTAGATA HUCULU, V. a Cornere Mite a Sing proves de jotto dour. To 10 Cosente VIA N. PONES, 6 - attage -

IMPUTATJ

VEDI ALLEGATO

N. 566 | 7 Reg. Sent. N. 5330 | 5R.G. N. R. N. 280 | 16 R.G.T in data 10-05. CF. depositata in Cancelleri in data 31 | 05 | 17

- 1 1.1

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dr.ssa caria alarotto Fatto estratio contumacial

Fatto avviso di cui all'art. 151 c.p.p.

il _____

il

Comunicazione alla

Questura il _____

IL CANCELLIERE

Fatto avviso esecutivo

i1_____

Compilata scheda

iI_____

N. _____ Camp. Pen.

TINT OT MIT

del delitto p. e p. dagli artt.110 cp 81,595, comma 3° c.p. poiché in concorso e d'intesa tra loro, in qualità di autori di pubblicazioni su Facebook sul profilo "Gabriele Carchidi" il 24.8.2015 da entrambi condiviso – il Santagata firmandosi Giardini del Duglia- riferendosi a Occhiuto Mario con alcuni "post" sul profilo del Carchidi pubblicati dal 24 agosto al 3 settembre da intendersi integralmente riportati nei quali, fra l'altro lo si definiva " autore di un perverso giro di affari sporchi", "autore di un sistema Occhiuto di "Cosenza Criminale" simile a quello di mafia Capitale... ed ancora "Mario Occhiuto un sindaco corrotto ed ancora il più squallido e viscido sindaco della storia di Cosenza".. " a furia di intrallazzi e collusioni e inoltre " mandante di malavitosi" ... offeso la reputazione di Occhiuto Mario anche con l'attribuzione di fatti

Cosenza il 6164 ivi residente viale

Fatti commessi in Cosenza il 6.3.15

Fatto e diritto

All'esito delle indagini preliminari il P.M. presso il Tribunale di Cosenza esercitava l'azione penale contro gli odierni imputati per il reato loro ascritto in rubrica.

All'udienza del 4.5.2016, si costituiva la parte civile e il giudice procedente rinnovava la notifica della citazione agli imputati assenti.

<u>All'udienza del 19.10.2016</u>, andate le notifiche a buon fine, ammesse le prove, veniva escusso il querelante Mario Occhiuto e i testi Tirrito Aurelio e Morrone Luigi con l'acquisizione di documenti.

<u>All'udienza del 15.2.2017</u>, il processo veniva chiamato dinanzi allo scrivente che rinnovava le formalità di apertura del dibattimento. Reiterate le richieste di prova e ammesse le medesime, si ascoltava il teste Gerace Pietro. Il difensore dell'imputato CARCHIDI, avv. Mondelli, negava il consenso alla lettura degli atti pregressi. Il processo veniva rinviato per escussione dei testi già sentiti, esame imputato e discussione.

<u>All'odierna udienza</u>, costituite le parti, veniva effettuata dal difensore dell'imputato CARCHIDI, avv. Mondelli, richiesta di termine a difesa con rigetto della medesima. Venivano riescussi il querelante Mario Occhiuto e i testi Tirrito Aurelio e Morrone Luigi che confermavano quanto già dichiarato alla precedente udienza con l'acquisizione di documenti. Terminata l'istruttoria dibattimentale, veniva chiesto rinvio perché lo scrivente era stato ricusato dall'imputato CARCHIDI. Respinta tale richiesta, le parti concludevano come da verbale.

§§§§§

Sulle questioni processuali sollevate dall'avv. Mondelli, quale difensore dell'imputato CARCHIDI Gabriele all'ultima udienza, giova precisare quanto segue.

All'udienza del 19.10.2016, CARCHIDI Gabriele era difeso di ufficio dall'avv. U. Alberti. Questi nominava in quella sede come suo sostituto processuale l'avv. Mondelli. La difesa di p.c. sollevava eccezione a tale nomina, osservando che il titolare della difesa ossia l'avv. Alberti era comunque presente in Aula. Il giudice respingeva l'eccezione osservando come non vi fosse una norma processuale che vietasse una tale sostituzione sicchè l'avv. Mondelli non solo assumeva la difesa dell'imputato ma in tale veste negava in proprio consenso alla lettura degli atti pregressi già svolti, impedendo così di fatto la definizione del processo in quell'udienza.

Nella successiva udienza, munito di nomina fiduciaria, l'avv. Mondelli chiedeva termine a difesa e il rinvio della causa. Il giudice respingeva tale richiesta perché assente l'esigenza difensiva invocata. Del resto si può aggiungere che l'art. 108 c.p.p. prevede la concessione del termine a difesa solo in caso di rinuncia, revoca incompatibilità del difensore, non già di sopravvenuta nomina fiduciaria. In ogni caso va ricordato che:

" In materia di diritto di difesa, il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 108, comma primo, cod. proc. pen., non danno luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad alcuna esigenza difensiva ma integri un'evidenti tattica dilatoria con abuso del processo. (Nella fattispecie la Corte ha precisato che nell'ipotesi di reiterato avvicendamento di difensori in chiusura del dibattimento, in cui il nuovo difensore di fiducia presente in udienza chieda un termine per discutere la causa, il tribunale, qualora ravvisi l'abuso del diritto alla difesa tecnica, è legittimato a rigettare tale richiesta invitando il difensore a concludere nella stessa udienza e, a fronte del diniego di quest'ultimo, interpretabile come abbandono della difesa, ex art. 108 cod. proc. pen., può far concludere un difensore d'ufficio nominato in sostituzione del difensore di fiducia precedentemente revocato dall'imputato e presente in udienza che rifiuti di discutere). Cass. Sez. 2, Sent. n. <u>12306 del 15/03/2016 Rv. 266772</u>, Pres.: Gentile Est.:Sgadari Imp.: P.G. in proc. Acciari.

" Il difensore non ha diritto al rinvio dell'udienza motivato sul presupposto che non ha potuto accedere agli atti per tardività della nomina, in quanto la facoltà riconosciuta all'imputato di nominare l'avvocato in qualsiasi momento del processo va bilanciata con il principio di ragionevole durata ed esercitata in modo da non trasformare le nomine e le revoche dei difensori in un sistema per controllare le scansioni ed i tempi del processo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito di non concedere termine a difesa, in caso di revoca e nomina di nuovo difensore di fiducia cinque giorni prima dell'udienza fissata per la celebrazione di un processo di modesta complessità). Sez. 5, Sent. n. 32135 del 07/03/2016 Rv. 267804, Pres.: Fumo Est.: Micheli Imp.: Di Mauro ed altro.

"È legittimo il rifiuto della concessione di un termine a difesa in caso di revoca del precedente difensore, quando quello designato dalla parte sia lo stesso professionista che l'ha assistita nel corso del processo precedentemente alla nomina di quello revocato. Sez. 6, Sent. n. <u>17307</u> del 20/04/2011 Rv. 250099, Pres.: De Roberto Est.: Lanza Imp.: Molteni e altri.

" Il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 108, comma primo, cod. proc. pen., non possono dar luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad alcuna reale esigenza difensiva e l'effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica dell'imputato non abbia subito alcuna lesione o menomazione. (Fattispecie relativa ad un reiterato avvicendamento di difensori - posto in essere in chiusura del dibattimento, secondo una strategia non giustificata da alcuna reale esigenza difensiva, ma con la sola funzione di ottenere una dilatazione dei tempi processuali con il conseguente effetto della declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione - in cui la S.C. ha ravvisato un abuso delle facoltà processuali, inidoneo a legittimare ex post la proposizione di eccezioni di nullità). Sez. U, Sent. n. 155 del 29/09/2011 Rv. 251497, Pres.: Lupo Est. Di Tomassi Imp.: Rossi e altri.

Sull'impossibilità di pronunciare sentenza da parte del giudice ricusato, va evidenziato come l'art. 37 co.2 c.p.p. sia formalmente una *lex imperfecta* non prevedendo espressamente una sanzione processuale. Infatti :

" La violazione del divieto, ex art. 42, comma primo, cod. proc. pen., per il giudice la cui ricusazione sia stata accolta, di compiere alcun atto del procedimento comporta rispettivamente la nullità, ex art. 178, lett. a) cod. proc. pen., delle decisioni ciononostante pronunciate e l'inefficacia di ogni altra attività processuale, mentre la violazione del divieto, ex art. 37, comma secondo, cod. proc. pen., per il giudice solo ricusato, di pronunciare sentenza, comporta la nullità di quest'ultima solo ove la ricusazione sia successivamente accolta, e non anche quando la ricusazione sia rigettata o dichiarata inammissibile. (In motivazione la Corte ha precisato che il rispetto del divieto di pronunciare sentenza costituisce in ogni caso un preciso dovere deontologico del magistrato ricusato). Cass. Sez. U, Sent. n. 23122 del 27/01/2011 Rv. 249734, Pres.: Cosentino Est.: Di Tomassi Imp.: Tanzi.

L'istanza di ricusazione era basata sul fatto che in un altro processo lo scrivente aveva espulso dall'aula e poi denunciato per violazione dell'art. 650 c.p. il CARCHIDI che era lì come parte del pubblico nonchè per aver condannato il CARCHIDI per diffamazione in altro giudizio ai danni della medesima p.o. odierna. Non risulta che l'istanza di ricusazione sia stata poi accolta.

§§§§§§

In data 7.9.2015, Mario Occhiuto sporgeva presso la locale Procura una denuncia-querela contro gli odierni imputati per numerosi reati tra cui quello di diffamazione, a seguito della pubblicazione di una serie di "post" denigratori nei suoi confronti, avvenuta sulla pagina facebook GABRIELE CARCHIDI, al medesimo riconducibile. Allegava a tal fine in copia cartacea una serie di note, scritti e pubblicazioni, corredati delle date di pubblicazione, dei nomi e cognomi e delle foto degli stessi – il tutto presente al fascicolo del dibattimento ex art. 431 co.1 lett. h) c.p.p.

In particolare erano riconducibili esclusivamente a GABRIELE CARCHIDI gli scritti postati in data 24.8.2015 h.19.03, 25.8.2015, 26.8.2015, 27.8.2015 h. 10.59, 30.8.2015 h.9.37, 2.9.2015 h. 11.50; erano riconducibili a SANTAGATA Michele e a GABRIELE CARCHIDI gli scritti postati in data 2.9.2015 h. 12.56, 30.8.2015 h.11.30, 29.8.2015 h. 14.27, 27.8.2015 h. 17.46, 24.8.2015 h. 21.42 e h.15.22.

In questi ultimi SANTAGATA Michele si firmava "Giardini del Duglia" e utilizzava la pagina facebook GABRIELE CARCHIDI come precisava egli medesimo in una risposta ad un lettore, tale Marco.

Nel post datato 31.8.2015, ove SANTAGATA Michele compariva in una foto mentre parlava con una donna, poi identificata come l'ex-assessore comunale Katya Gentile, successivamente l'imputato scriveva: "*marco sono michele... quando leggi giardini del duglia sono io.. condivido il profilo fo con gabriele*". Mario Occhiuto, quale sindaco di Cosenza, negli scritti telematici postati dal CARCHIDI :

• in data 2.9.2015 h. 11.50, era tacciato di abuso in atti di ufficio per aver favorito tale Ivan Mandarino, titolare di una ditta di autospurgo, perchè aveva un fratello che prestava servizio quale Carabiniere nella locale Procura della Repubblica:

- in data 24.8.2015 h.19.03, era tacciato di abuso in atti di ufficio per aver favorito la ditta Alvir s.r.l., in odore di mafia perché vicina al clan Perna, tanto da poter individuare un "sistema Occhiuto", così potente a Cosenza da ricordare quello di "Mafia Capitale". Il titolo in maiuscolo dello scritto era "COSENZA CRIMINALE";
- in data 25.8.2015, era tacciato di abuso in atti di ufficio per aver favorito una serie di ditte "amiche" nella gestione degli appalti pubblici, questa volta in favore della ditta "Fratelli Amato";
- in data 26.8.2015, era tacciato di abuso in atti di ufficio per aver favorito la ditta Gruppo Barbieri in un appalto di 500.000 euro per i lavori di pavimentazione in Piazza Fera. L'appalto che sarebbe stato gestito dall'Occhiuto veniva definito "farlocco" e poi "tarocco", Occhiuto apostrofato come "squallido" e "impunito";
- in data 27.8.2015, era tacciato di abuso in atti di ufficio per aver creato e gestito un sistema di potere in cui gli appalti pubblici sarebbero stati affidati sempre a ditte "amiche" con la complicità della magistratura e delle forze dell'ordine. Occhiuto veniva definito "il sindaco più squallido e viscido della storia di Cosenza", "un sindaco corrotto che fa parte di un sistema generale ancora più corrotto";
- in data 30.8.2015 h. 15.45, era tacciato di abuso in atti di ufficio per aver favorito una serie non determinata di studi professionali di architetti suoi amici che avrebbero ricevuto 131 mila euro come da determine dirigenziali per lavori pubblici;
- in data 30.8.2015 h. 9.37, era tacciato di essere in procinto di compiere falsi in atto pubblico e turbativa d'asta a favore di una serie di cooperative (" le gare truccate delle cooperative e l'ascesa della ditta Samer"). Occhiuto veniva qui definito un "truffaldino".

Mario Occhiuto, quale sindaco di Cosenza, negli scritti telematici postati dal SANTAGATA utilizzando la pagina facebook del CARCHIDI:

- in data 30.8.2015 h.11.30 veniva accusato di avere al suo servizio malavitosi che dovevano venire armati : *altrimenti lasciate perdere;*
- in data 29.8.2015 h. 14.27 veniva accusato di perpetuare pratiche corruttive risalenti all'uomo di Neanderthal;
- in data 27.8.2015 h. 17.46 veniva accusato di godere di particolari coperture giudiziarie, giornalistiche e prefettizie che "coprivano" i suoi intrallazzi; in particolare veniva fatto il nome del dottor Cantafora;
- in data 24.8.2015 h. h.15.22 veniva accusato di abuso in atti di ufficio per aver affidato all'ingegnere Cucunato, fratello del dirigente comunale dei lavori pubblici Cucunato Domenico, 14 cottimi fiduciari per un importo pari a 500.000 euro;
- in data 24.8.2015 h. 21.42 veniva accusato di aver "messo in piedi un perverso giro di affari sporchi", fornito di particolari coperture specie in sede giudiziaria.

Nella sua deposizione del 19.10.2016, il querelante Mario Occhiuto riferiva di essere oggetto da molti mesi di una virulenta campagna denigratoria svolta nei suoi confronti, quale sindaco della città di Cosenza, dagli imputati tramite mezzi di comunicazione telematici e in particolare il profilo facebook del CARCHIDI che veniva letto, commentato e e approvato da una serie di lettori. La diffusione era implicita nelle modalità di comunicazione del mezzo telematico ma in ogni caso numerose persone, dopo aver letto questi e altri "post" diffamatori, finivano con il raccontarglielo, anche per il tenore particolarmente aggressivo e calunniatorio che gli stessi scritti assumevano. Le ricostruzioni di avvenimenti cittadini, avanzate dagli autori dei "post" costantemente in termini di illeciti corruttivi o di scambi politico-clientelari riconducibili al sindaco erano, a suo dire, assolutamente infondate e fuorvianti rispetto agli atti dell'amministrazione comunale.

Per quanto concerne SANTAGATA Michele egli si firmava "Giardini del Duglia" ma dai post esibiti dava conferma documentale dell'uso dello pseudonimo sul profilo fb del CARCHIDI che pubblico e quindi liberamente accessibile a tutti. Conosceva personalmente il SANTAGATA che aveva inoltrato delle richieste al Comune per avere dei contributi per delle associazioni cui partecipava e poi lo aveva pure minacciato nei pressi di S.Teresa; di lì a poco era iniziata la campagna diffamatoria.

Per quanto concerne CARCHIDI Gabriele, costui era a lui noto in quanto cronista che seguiva il "Cosenza calcio" per un emittente locale, Teleuropa. Costui gli chiese pure di intercedere presso il Questore, avendo subito un D.a.s.p.o.

In ogni caso l'attribuzione all'Occhiuto, quale sindaco, addirittura del ruolo di mandante e autore di sistematici abusi in atti di ufficio era semplicemente farneticante e ovviamente falsa, tanto più che l'affidamento dei lavori pubblici e la celebrazione delle gare di appalto era compito dei dirigenti amministrativi e non del Sindaco. Negava infine la p.o. di aver mai ricevuto avvisi di garanzia per delitti di P.A. e ribadiva invece che l'acronimo GdD (Giardini del Duglia) era il *nom de plume* di SANTAGATA Michele che conosceva personalmente.

Nella sua deposizione del 10.5.2017, il querelante Mario Occhiuto riferiva di aver visto anche assai di recente sul sito "Iacchite" (6.5.2017), una dichiarazione del SANTAGATA su certi allestimenti di Via Savoia in Cosenza in cui lo stesso si firmava come "GdD".

Tirrito Aurelio, nella sua deposizione del 19.10.2016, riferiva che aveva accertato che al profilo fb del CARCHDI era collegato un certo ID (precisato come 100007803855979 all'udienza del 10.5.2017) e aveva analizzato dei tabulati. Non aveva identificato il CARCHIDI.

Morrone Luigi, nella sua deposizione del 19.10.2016, riferiva che aveva analizzato dei tabulati, individuando numerosi contatti telefonici, nel periodo 1.7.2015 – 5.10.2015, tra l'utenza 328.65.03.343, intestata all'imputato CARCHIDI Gabriele, e quella intestata a GAROFALO Silvia, madre dell'imputato SANTAGATA Michele. Specificava che "Giardini del Duglia" è una zona di Bisignano ove lavorava SANTAGATA Michele, da lui conosciuto personalmente per ragioni di servizio, che aveva anche aperto una pagina fb con questo nome. Nell'udienza del 10.5.2017 riconosceva SANTAGATA Michele nell'uomo effigiato nel post del 31.8.2015 insieme all'ex-assessore Katya Gentile, così come l'imputato CARCHIDI Gabriele nella foto della pagina iniziale del profilo fb del medesimo imputato.

Gerace Pietro nella sua deposizione del 15.2.2017, riconosceva l'imputato CARCHIDI Gabriele nell'immagine che accompagnava i post della sua pagina facebook. L'imputato gli era noto per ragioni di ufficio. Era certo anche dell'identificazione di SANTAGATA Michele con lo pseudonimo "Giardini del Duglia" perchè nel contesto di un articolo faceva riferimento ad episodi che lo riguardavano personalmente.

Negava che vi fossero state denunce di furto d'uso di identità da parte dei due imputati e riconosceva SANTAGATA Michele effigiato nella foto che sovrastava il suo post del 31.8.2015.

Nell'analisi del traffico telefonico aveva attribuito a SANTAGATA Michele l'uso della scheda telefonica intestata alla 70nne madre GAROFALO Silvia, non avendo costei, a differenza del figlio, alcun particolare legam²/₂ con il CARCHIDI. Non erano però emerse frequentazioni tra i due imputati.

§§§§§

Giova preliminarmente ricordare che, trattandosi di mezzi di comunicazione telematica, non è possibile applicare ai fatti di causa il regime previsto per le pubblicazioni a mezzo della stampa, ex art. 57 ss c.p.. Infatti la S.C. ha stabilito che : " In tema di sequestro di giornali e di altre pubblicazioni, la testata giornalistica telematica, funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo, rientra nella nozione di "stampa" di cui all'art. 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e, pertanto, non può essere oggetto di sequestro preventivo in caso di commissione del reato di diffamazione a mezzo stampa, in quanto si tratta di prodotto editoriale sottoposto alla normativa di rango costituzionale e di livello ordinario, che disciplina l'attività di informazione professionale diretta al pubblico. (In motivazione la Corte ha precisato che, <u>in tale ambito, non rientrano i nuovi mezzi di manifestazione del pensiero destinati ad essere trasmessi in via telematica</u> quali forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list e social network, che, pur essendo espressione del diritto di manifestazione del pensiero, non possono godere delle garanzie costituzionali relative al sequestro della stampa). Cass. Sez. U, Sentenza n. <u>31022</u> del 29/01/2015 Rv. 264090, Pres.: Santacroce Est.: Milo Imp.: Fazzo e altro.

In tema di critica politica vedi invece: "Integra il reato di diffamazione a mezzo stampa la condotta del giornalista che, in un articolo pubblicato, utilizzando insinuazioni generiche, attribuisce alla persona offesa la commissione di fatti illeciti non meglio specificati e privi di qualsiasi riferimento determinato, in maniera idonea ad ingenerare nel lettore medio la convinzione che il soggetto diffamato si sia reso autore di una qualsiasi condotta connotata da illiceità. (In motivazione la S.C. ha escluso che nel caso di specie potesse configurarsi la scriminante del diritto di critica, invocata dal ricorrente per avere, successivamente alla pubblicazione della notizia, presentato una denuncia alla Corte dei conti contro la persona offesa - un sindaco

- in relazione ad alcune specifiche vicende). Cass. Sez. 5, Sent. n. <u>4298</u> del 19/11/2015 Rv. 266026, Pres.: Lombardi Est.: Pistorelli Imp.: Bisignano;

" In tema di diffamazione a mezzo stampa, perché possa ritenersi operante la scriminante del diritto di critica, pur essendo certamente consentito, nei riguardi di soggetti investiti di pubbliche funzioni, il ricorso ad un linguaggio più pungente ed incisivo, occorre comunque che il fatto narrato sia vero, che sia correttamente riferito e che sia pertinente al potenziale interesse dell'opinione pubblica. (Fattispecie in cui la Suprema Corte, rilevando che, per quanto si leggeva nella sentenza di appello, non era stata minimamente fornita la prova della rispondenza al vero delle accuse formulate a carico di un sindaco, cui veniva addebitato lo scorretto utilizzo di fondi pubblici, ha ritenuto generiche e non riscontrate le accuse formulate dal giornalista e, stimandole obiettivamente offensive, ha rigettato il ricorso dell'imputato, che aveva invocato l'esercizio del diritto di critica). Cass. Sez. 5, Sent. n. <u>8635 del 09/06/2000 Rv. 217844</u>, Pres.: Consoli Est.: Fumo Imp.: Simeone G. ed altro;

" In tema di diffamazione a mezzo stampa, la configurabilità dell'esimente del diritto di critica o di cronaca, con la necessaria correlazione fra quanto è stato narrato e ciò che è realmente accaduto, importa l'inderogabile necessità di un assoluto rispetto del limite interno della verità oggettiva di quanto riferito, risultando inaccettabile il valore sostitutivo della verosimiglianza. (Fattispecie in cui è stata esclusa la sussistenza dell'esimente essendo stato attribuito in modo non corrispondente al vero alla P.O. il tentativo di condizionare indebitamente l'operato del sindaco e dell'amministrazione comunale, attuato anche mediante un accordo elettorale di natura corruttiva). Sez. 5, Sent. n. 24709 del 22/04/2004 Rv. 229710, Pres.: Marrone Est.: Amato Imp.: Cortese ed altri.

Sulla comunicazione via internet vedi : Ai fini dell'integrazione del delitto di diffamazione (art. 595 cod. pen.), si deve presumere la sussistenza del requisito della comunicazione con più persone qualora il messaggio diffamatorio sia inserito in un sito internet per sua natura destinato ad essere normalmente visitato in tempi assai ravvicinati da un numero indeterminato di soggetti, quale è il caso del giornale telematico, analogamente a quanto si presume nel caso di un tradizionale giornale a stampa, nulla rilevando l'astratta e teorica possibilità che esso non sia acquistato e letto da alcuno. Cass. Sez. 5, Sentenza n. <u>16262</u> del 04/04/2008 Rv. 239832, Pres.: Rotella Est.: Dubolino Imp.: Tardivo.

§§§§§§

Alla luce delle convergenti dichiarazioni dei testi nonchè dei documenti prodotti non è possibile revocare in dubbio che i post collocati nella pagina fb del CARCHIDI Gabriele debbano essere a lui attribuiti, non essendo emerso alcun dato in contrario, quale una denuncia di furto d'identità o un disconoscimento pubblico degli stessi.

Vanno parimenti attribuiti a SANTAGATA Michele i post collocati nella pagina fb del CARCHIDI ma ascritti al suo pseudonimo "Giardini del Duglia" che è una zona di Bisignano ove ha lavorato l'imputato, come ricordato dal teste Morrone Luigi. Gli stessi vanno parimenti attribuiti al CARCHIDI come concorrente materiale, avendo consentito l'uso del suo mezzo telematico per diffondere scritti diffamatori del querelante.

Gli scritti diffusi dal CARCHIDI sono manifestamente lesivi dell'onorabilità dell'OCCHIUTO, non essendo stata indicata alcuna fonte da cui siano state apprese tali informazioni ed essendo semplicemente allucinatorio ipotizzare una sorta di "Spectre" che coinvolgendo magistratura, forze dell'ordine, funzionari prefettizi, politici e apparati comunali, trami a Cosenza un totale sovvertimento del regolare funzionamento delle istituzioni e della cosa pubblica per assegnare appalti a ditte in odore di mafia o ritenute vicine o "amiche" del Sindaco pro-tempore. Ciò, beninteso, senza che sia stato dato all'opinione pubblica un minimo indizio della reale esistenza di tale asserita contiguità. L'uso gratuito poi di epiteti beceri o infamanti verso l'OCCHIUTO è sintomatico dell'assenza di argomenti da parte del CARCHIDI che peraltro in tempi non remoti non aveva esitato a chiedere l'aiuto dell'OCCHIUTO per farsi revocare dal Questore il provvedimento di divieto di accesso allo stadio.

Gli scritti diffusi dal SANTAGATA sono manifestamente lesivi dell'onorabilità dell'OCCHIUTO in quanto, senza indicare fonti a sostegno, accreditano il profilo di questi come burattinaio di una intera città e occulto manovratore di corruzione o mercimonio della cosa pubblica, ricorrendo alla facile metafora del "sistema di potere" che, se ipotizzato, deve anche essere minimamente dimostrato e non semplicemente evocato tanto per proiettare nel tritacarne del pettegolezzo cittadino una persona incensurata, per di più rivestita di funzioni pubbliche e che non risulta attinta nemmeno da avvisi di garanzia.

Gli imputati CARCHIDI Gabriele e SANTAGATA Michele vanno dunque dichiarati colpevoli del reato loro ascritto. E' equo irrogare al CARCHIDI Gabriele la pena di mesi sei di reclusione, visto il maggior numero di condotte diffamatorie da lui commesse, al SANTAGATA Michele la pena di mesi quattro di reclusione, oltre accessori. Si negano le attenuanti ex art. 62 bis c.p. attesi i plurimi precedenti penali, anche specifici, degli imputati.

CARCHIDI Gabriele e SANTAGATA Michele vanno altresì condannati in solido al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede, nonché alla rifusione delle spese processuali liquidate in euro 2.500, oltre spese forfettarie, IVA e Cap come per legge. CARCHIDI Gabriele e SANTAGATA Michele vanno altresì condannati in solido al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile liquidata in euro 2.000, come parziale e provvisorio ristoro del danno morale subito a seguito della pubblicazione degli scritti diffamatori qui incriminati.

P.T.M.

Letti gli artt. 533 - 535 c.p.p., dichiara CARCHIDI Gabriele e SANTAGATA Michele colpevoli del reato loro ascritto; condanna CARCHIDI Gabriele alla pena di mesi sei di reclusione e SANTAGATA Michele alla pena di mesi quattro di reclusione ed entrambi al pagamento delle spese processuali. Condanna CARCHIDI Gabriele e SANTAGATA Michele in solido al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede, nonché alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro 2.500, oltre spese forfettarie, IVA e Cap come per legge. Condanna CARCHIDI Gabriele e SANTAGATA Michele in solido al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile che liquida in euro 2.000. Motivi entro giorni novanta.

Cosenza, 10.5.2017

II G.M. Dott. Enrico Di Dedda Survio gigelly



TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA SEZIONE PENALE

Il sottoscritto Direttore Amministrativo della Sezione Unica Penale esaminati i registri penali informatizzati (re.ge 2.2 e SICP)

attesta

che, alla data odierna,

a carico di CARCHIDI Gabriele, direttore del quotidiano on line iacchite.com, sono state emesse n. 5 sentenze di condanna (allegato 1) per il reato di diffamazione così come specificato :

- Sentenza n°77/01 irrevocabile il 18/10/01 : mesi 8 di reclusione
- Sentenza n°554/05 –irrevocabile il 22/5/07- : mesi 8 di reclusione pena rideterminata in appello in Euro 500,00 di multa
- Sentenza n° 2023/16 pendente in appello con udienza il 19/11/2018 : mesi 8 di reclusione
- Sentenza n° 435 del 29/3/17 : capo D) mesi 7 di reclusione; assoluzione per capi A), B) e C)
- Sentenza n° 566 del 10/5/17 : mesi 6 di reclusione

nonché

 n° 15 sentenze di assoluzione, remissione di querela, difetto di querela e n° 2 sentenze con condanna a sola multa.

Attesta

altresì che, a carico dello stesso, risultano pendenti nº 44 procedimenti penali per il reato di diffamazione (allegato 2).

Si rilascia, in carta semplice e per uso d'ufficio, a richiesta del Presidente del Tribunale di Cosenza.

Cosenza, 6/6/2017

Il Direttore Amministrativo D.ssa Francesea Vulcano

Allegato 2



TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA SEZIONE PENALE

Elenco dei procedimenti penali pendenti per il reato di diffamazione a carico di CARCHIDI GABRIELE – direttore del quotidiano on line iacchite.com – alla data del 6/6/2017


N° d'ordine	N° RGT	Imputazione	Data prossima udienza	Magistrato
1	156/16	595 cp, art 13 L. 47/48	19/9/2017	Pingitore
2	191/16	Idem	2/11/2017	Idem
3	195/16	Idem	30/11/2017	De Vuono
4	468/16	Idem	Idem	Idem
5	492/16	595,3°c-81 c.p.,art 8 L.47/1948	29/11/2017	Di Dedda
6	640/16	595 cp,art.13 L. 47/48	7/11/2017	Gallo
7	723/16	595, 3°c c.p.	30/11/2017	De Vuono
8	724/16	595,2°e3°c c.p., art 13 L. 48/1947	9/6/2017	Ianni
9	746/16	595, 1°e3°c cp	30/11/2017	De Vuono
10	772/16	Idem	28/11/2017	Idem
11	800/16	595,2°e 3°c c.p.,art. 57 L. 47/1948	2/11/2017	Pingitore
12	907/16	595, 3°c c.p.	25/9/2017	Ianni
13	1006/16	110, 595 c.1°e3°	18/10/2017	Di Dedda
14	1006/16	81, 2°c,595 c. 1°e3°	15/6/2017	De Vuono
15	1014/16	595 c.3° c.p.	7/11/2017	Gallo
16	1043/16	595	11/10/2017	Di Dedda
17	1050/16	595, c.3 c.p.	26/6/2017	Ianni
18	1099/2016	Idem	7/11/2017	Gallo
19	1154/16	81, 595 c.1,2e3 c.p.,612 bis c.p.	11/10/2017	Di Dedda
20	1186/16	595	7/6/2017	Idem
21	1218/16	595 c.3 c.p., art.13 L. 47/1948	18/7/2017	Pingitore
22	1233/16	81, 110, 595 c.1e3 c.p.	30/11/2017	De Vuono
23	1271/16	595, c 1,2 e 3 c.p	13/12/2017	Di Dedda

24	1273/16	595, c.2 e 3 cp	18/7/2017	Pingitore
25	1291/16	595,c 3 c.p., art. 13 L.47/1948	30/6/2017	Ianni
26	1292/16	595,c.3 cp	19/9/2017	Pingitore
27	1556/16	595, c 2e3 c.p.	15/11/2017	Di Dedda
28	1701/16	595 с.3 ср	29/6/2017	Granata
29	1704/16	Idem	15/6/2017	De Vuono
30	20/17	595 c2e3cp, art 13 L. 47/1948	20/6/2017	Gallo
31	57/17	595 c 1e3 cp	6/6/2017	Idem
32	58/17	595 c. 2e3 cp	26/6/2017	Ianni
33	62/17	595 c. 1e 3 cp	8/11/2017	Di Dedda
34	78/17	5595 с 2е3 ср	26/10/2017	De Vuono
35	186/17	595 с 3 ср	7/11/2017	Pingitore
36	188/17	Idem	27/6/2017	De Vuono
37	272/17	Idem	28/9/2017	Idem
38	283/17	595 ср	7/11/2017	Pingitore
39	344/17	595 c. 2e3 cp	7/11/2017	Gallo
40	394/17	595 с 3 ср	15/6/2017	Granata
41	497/17	Idem	13/6/2017	De Vuono
42	565/17	Idem	20/7/2017	Pingitore
43	633/17	Idem	18/7/2017	Gallo
44	704/17	595 c.2e3 cp	20/7/2017	Pingitore


Cosenza, 6/6/2017

Il Direttore Amministrativo D.ssaffrancesca Vuicano


REPUBBLICA ITALIA	Contraction of the second seco
IN NOME DEL POPOLO	ITALIANO enza N. 77/2001 Reg. Sent.
Il Tribunale di Cos	
composto dai magistrati	N. 16998 R.G.N.R.
Dott. MARIA ANTONIETTA ONORATI	Presidente OM N. 87/99, Reg. Gen. T.
Dott. ISABELLA RUSSI	Giudice in data 8. 2. 2001
Dott. PAOLA CANINO G.O.T.	Giudice depositata in Cancelleria
con l'intervento in udienza del Pubb	lico Ministero, rappre- 11 9 - 7 - 2001
sentato dal sostituto procuratore del	lla Repubblica
Dott. Claudio Curreli	Eppe commissie
e con l'assistenza del Cancelliere sotte	oscritto, ha pronunciato el pa 1 13 (7/01
la seguente	Fatto estratto contumaciale
SENTENZA	A 11 19-7-01
nella causa penale	A II 19-7-01 R Carchidi Selvilo
CONTRO	
CARCHI gabriele nato a Cosenza il 12/2	11/64, ivi residente 151 c.p.p. comunicato
Via Popilia coop.posil	11/7 2001 2 11/7 IL CANCELGERS
libero Contumace)	elieve puper and
DMPUTATO	Nucei il S/YPI Fatto estratto esecutivo
Del reato di cui agli artt. 595 C.P. 3	3 L.N. 47/48 e 30 L.
223/90 per avere, quale lettore del r	
emesso da Radio Søund di Cosenza,dato	diffusione ad una N. 17-12.01 Camp. Pen.
nota anomina, còmula quale si offendev	diffusione ad una N. 1712.01 Camp. Pen. 6264 Za la reputazione di E UMENPEOPule comportamenti antigiuri-
Cennamo Aldo, attribuendo allo stesso c	comportamenti antigiuri- dal 18/10/01
dici nell'esercizio delle sue funzioni	IL CANCELLIENS OF
	NOV




exceINIASA ed exe INAPLI di Cosenza particolare il fatto determinato di esercitarle in modo egacentrico per favorire i suoi ex dipendenti -Reato consumato in Rende il 29/1/98 Fatto e diretto Con dunts dell'8. 1. 1PPP & GUP puns ? Butsmich & Copiede d'sponse ? quistaro a cair co d Carlied Job mile of Pasts motots is aumes. Que'adverno d'batty ments costituitare dante civile Ceruamo Ploto erusse i Tertide Prose suiters l'injutates, PM e d'fuisser couchage Une com de tertorle Rifeino videbatti mento Cenuamo Alolo de aven presentato puede l 2. 2. P8 per confronti del divittore assonabile dell'ano Hanti Codiopouro Radio Sound & Cosuro e digl alter asponsible delle difference eridadione della scietto man fondemente offeniro della Aux Reputs drone. Precisava la pusere offere, d'avere appress ch il 29 gennaro preudinti, pulcorso al Zodiographe defluss dell'en Henti codio force Ladro bund Cosuda, reco data enturp d'une mi trib anou me, avente l'contenute




morests pul copod imputedione. Venip, po; pulifato "nous d'fatts editature va culturde de firco". Cemans allegas alle puente la riste lette rul corso delle tipsui trone ed apprunders che lettore les stats Carled fabrile. Ruche Kosiner Frances d'attoic Esponsomle della cootio - Tupuamente puar ricerminatoconfirmere de Canderd patronele un l'unos additte alla letture del codro prorauche ed anche puil 29 generio he stats her a dan letture delle prote affeirre. Del canto suo l'infutoto ravalus della docité d'hou providue Aunti i pitti : 000, uou vii dubloro de le vote d'fuse put cores del codoprocuole abbie pri contenuto offensivo della reputetrois de Cennamo de sie pur rion redicate home water mente viere udividuates Jule publito d'attore del Centro ed Tripper del Centro ed Triase d'Cosendre Econ dopo aveilo appellato "resuo d'pitto e d'stature etc", lor acture d'avere "parluggisto" de anne primeros discudent preno l'es Trippe d'Osense i d'imegro delle fin elementar porme d'buar



pues de contenus la plus l' mere ottad ruluxou et 600,000 d'multo (pb a1 + 2 900 000 - 1 exant 62 horsi, P) E' davour le popular attea l'arrende de rew orout Mel united. Jerele Hichi devous considersi doppi penfei d'ligge - Asus corro le per poursues L'inputato Ja altren Condannato al para munto de dans de liquidan In perpeter pede la alle Afere den lipudano ji 2 1:080.000 de unit DO 000 for these struite arpa PRM detti & auth. 533.535 OPP - Inhare Carelied Jabard alpeurle del rists asuttode provoluite la incorrande attenuant Runnly lo condanno alle pues de men otto d'alurrone et 600.000 & multo, alter al foguerents delle spere poursual Dopper beinfrer detts Plain 538 clp Coud anno, altur l'imputato al promitiments des dans de lipudans ti pequesto pede i davore della costituito




andaments delle gubbles furministre drone E amore de lu vien dettes de "promette de non x Jer mus pu, selle un cuido l'ou. Aminore a usler la junaira le ambre Diattore della Surla pelsergeres a Comighatelles ea couch water Con lu l'idea che uno pelo i buono come lus produce (uoti? me !!) formerrous profession rele, autominte no"____etc...etc. (v. wate.) Offensivo i spranneticaTo, commune certe muite lesivo della sua ouseabilite fussible i professionale -Une offere geature, puese presenter, delle puel Cumomo provferde a Hermando Sempramente de c'tutts jalss e puslivels de quis au lu essu défents "nous de statuce" uste le me alterne (ville trerverou) rue "culturelmente "pr dra "in grante" (V. ibidum) Versun dubbro puppin tullo attribu meté del jatto all' injutato: Carchid us l'une littore del coolo formele la lesse audu pul fromo du come a ferma 12 manua categoria Identione Kostner ple ni putots du l'incensantessa divono Zounduse le incorranse attenuaus



farte cine, housin alla refurron delle i compensaire & 1:080.000 dr un Lie 80.000 der Agere alter IVA e CPA 30 fuil diporto der motor Or yeuro 8.2.2001 President 1 IOHIDAZIONE ATTO REGISTRATO A COSENZA 114 MPORT In data 11-0701. t an erip. 5000 1091 нед Imposte liquidate per L30000 1000 9641 Tes-----con Mod. 23 F in data 129(lan P 4000 4561 Bol IL DIRET Antonio DIAETLOHA OBALBRE TRIBUTARIO afumbo Maria) 20002 TOTALE NI COSENZA ic all originalia FITE THEE ist Dr

1	A BURNEY	
<u>i</u>		SENTENZA
	REPUBBLICA ITALIANA	N. 2476/05 REP.
	IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	/
	TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA	N° 554/2005 Reg. Sent.
	INTERIOR OF A SEZIONE PENALE	N° 1771/2000 R.N.R.
	Il Giudice monocratico dott. Gisella ORLANDO	N° 445/2002 Reg. Gen.
	penale nell'udienza del 21/09/2005	
	con l'intervento in udienza del Pubblico Ministero,	depositata, in Cancelleria
	rappresentato dal Sostituto Procuratore della Repubblica	il > 1/10/07
	dott. R. Gualtieri	Dr.ssa Scraff na Done :
	e con l'assistenza del Cancelliere sottoscritto, ha	(λ)
	pronunciato	copto comun
	la seguente	este al PE
	SENTENZA	I DU 11/10/05
		Dot. N 5137
<u></u>	nella causa penale	Fatto estratto contumacial
1. A. M.		*1
- <u>1</u>	CONTRO	il
	CARCHIDI Gabriele ,nato a Cosenza il 12/11/1964 , ivi res. Via Popilia Coop. Posillipo - Contumace GALLINA Francesco ,nato a Corigliano Cal. il 14/03/1924 , res. Via Roma n. 163 - Contumace –	
	ics, via Roma n. 105 Containact	Fatto avviso di cui all'art
		151 c.p.p.
14 1	IMPUTATI	IL CANCELLIERE
<u>.</u>	Vedi elenco allegato -	
		Fatto avviso esecutivo
		il
		Compilata scheda
		il
		N° Camp.Pen.
• *		



IMPUTATI

del delitto p. e p. dagli artt. 57 e 595 c.p. 13 l. 47/48 per aver offeso l'onore e la reputazione del dr. Macchione Francesco Maria, il primo quale articolista il secondo quale direttore responsabile de "Il, Quotidiano" pubblicando a pag. 11 del numero di domenica 6.2.00 un articolo intitolato "Un codice contro le molèstie".

Nello stesso veniva riportata una vicenda giudiziaria scaturita da una denuncia per molestie sessuali contro il dr. Francesco Maria Macchione, dirigente dell'ispettorato del lavoro di Cosenza e veniva scritto - contrariamente al vero - che

a) il pubblico ministero aveva "deciso di richiedere il rinvio a giudizio";

b) "Macchione aveva presentato ricorso al Tribunale del riesame contro la sospensione cautelativa ed aveva avuto ragione rientrando nel pieno delle sue funzioni";

c) che, infine, a distanza di tre anni, la vicenda giudiziaria non era arrivata alla "fase conclusiva".

Al contrario

1) il dr. Macchione non era mai stato privato delle sue funzioni


2) era stato il pubblico ministero a presentare appello al Tribunale della libertà per il rigetto della sua richiesta di sospensione cautelare;

3) il gip di Cosenza aveva archiviato il procedimento.

Così mettendo in cattiva luce il dr. Macchione che veniva indicato, contrariamente al vero, quale persona sottoposta a procedimento penale e già sospesa dalle sue funzioni.

In particolare il Gallina nella sua qualità di direttore responsabile ometteva di esercitare il doveroso controllo sulla veridicità e continenza della notizia scritta da Carchidi Gabriele e pubblicata sul predetto giornale.

Cosenza 6.2.00



Fatto e Diritto

Con decreto di citazione emesso in data 18 ottobre 2001, Carchidi Gabriele e Gallina Francesco sono stati tratti a giudizio dinanzi a questo Tribunale in composizione monocratica per rispondere del reato loro ascritto in epigrafe.


Constatata la regolare costituzione delle parti ed ammessa quella di parte civile, veniva dichiarato aperto il dibattimento ed assunte le prove richieste.

Si sentiva il teste di lista del Pubblico Ministero e venivano acquisite quali prove documentali: a) l'articolo del giornale "Il Quotidiano", b) l'ordinanza del GIP di Cosenza con la quale veniva rigettata l'applicazione di misura interdittiva nei confronti del Macchione - odierna parte offesa -, c) l'appello proposto dal P.M. avverso tale ordinanza, d) la conferma della ordinanza del GIP da parte del Tribunale del Riesame di Cosenza, e) il decreto di archiviazione del 1998, f) l'articolo del giornale pubblicato a rettifica di quello originario.

All'esito della discussione il Pubblico Ministero, la parte civile e la difesa dell'imputato formulavano le conclusioni trascritte a verbale.

Ritiene questo giudicante che le emergenze probatorie acquisite al processo portano a formulare un giudizio di

1




responsabilità nei confronti dell'articolista Carchidi Gabriele e di assoluzione nei confronti di Gallina Francesco.

Il teste Macchione Francesco, parte offesa, riferiva di essere un dirigente dell'Ufficio del Lavoro e di essere stato denunciato nel 1996 per molestie sessuali nei confronti di due dipendenti; precisava che, al contrario di quanto pubblicato sull'articolo de "Il Quotidiano", lo stesso non era mai stato sospeso dalla funzione di Ispettore del lavoro e che all'epoca in cui era stato scritto l'articolo - anno 2000 - la vicenda giudiziaria era già terminata mentre l'articolista aveva riportato che la vicenda giudiziaria era ancora in corso. Il teste precisava inoltre che nell'articolo era stato evidenziato che il ricorso avverso l'ordinanza del GIP al Tribunale del Riesame era stato da egli inoltrato, mentre in realtà era stato il Pubblico Ministero a proporre appello al predetto Tribunale, avverso l'ordinanza del GIP.

A parere di questo giudicante l'imputato Carchidi non ha rispettato la verità della notizia, ledendo l'onore e la reputazione del Macchione. Ed invero l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca (art.51 c.p.) relativa al reato di diffamazione commesso con il mezzo della stampa, va esclusa quando il giornalista non abbia rispettato la verità della notizia, con una arbitraria e fantasiosa






ricostruzione dei fatti per dare agli stessi una dimensione sensazionale (Cass. Pen. Sez. V, 13 marzo 2001, n.10331). Nel caso che ci occupa dall'esame della parte offesa e dalle prove documentali è emerso che l'articolo del giornale "Il Ouotidiano" riferiva una notizia non rispondente al vero; ed invero l'articolista nell'anno 2000 scriveva di una situazione giudiziaria ancora in corso, mentre in realtà la stessa era stata conclusa con un decreto di archiviazione risalente al 1998. Inoltre riferiva di un trasferimento del Macchione in realtà mai avvenuto. E' da precisare inoltre che l'aver pubblicato la rettifica chiesta dalla persona costituisce espressione dell'obbligo - che offesa penalmente sanzionato di ristabilire prontamente la verità (ex art.8 L. 8 febbraio 1948 n.47) - non riveste efficacia scriminante con riguardo alla diffusione della precedente notizia diffamatoria.

EŚ

Sussistono, dunque, tutti i presupposti e gli elementi normativamente prescritti per affermare la penale responsabilità dell'articolista Carchidi Gabriele.

Tenuto conto dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., ed in particolare della personalità dell'imputato, riconosciute le attenuanti generiche in ragione della sua personalità appare equo e rispondente a giustizia irrogare al Carchidi la pena di mesi otto di reclusione ed € 2.500,00 di multa cui





consegue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali. Sussistono i presupposti per la concessione al predetto del beneficio di cui all'art. 163 c.p., potendosi formulare da parte di questo giudicante un giudizio di prognosi favorevole in ordine al suo comportamento futuro.

Attesa la colpevolezza dell'imputato e la correlativa fondatezza della domanda risarcitoria, il medesimo deve essere condannato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile e delle spese che appare equo liquidare nella misura come da dispositivo.

Le prove acquisite non consentono la liquidazione in questa sede del danno che dovranno ex art. 539 c.p.p. essere determinate dal giudice civile.


Relativamente all'imputato Gallina Francesco, dall'istruttoria dibattimentale non è emerso che all'epoca dei fatti di causa quest'ultimo fosse il direttore responsabile del giornale e, pertanto, lo stesso deve essere assolto per non aver commesso il fatto.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533,535 c.p.p.

-

dichiara Carchidi Gabriele responsabile del reato a lui ascritto e, per l'effetto, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi otto di reclusione ed alla pena della multa di



 $\in 2.500,00$ (duemilacinquecentoeuro) cui consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Condanna al risarcimento dei danni morali e materiali subiti dalla parte civile costituita da liquidarsi in separata sede nonché al pagamento delle spese che si liquidano in complessive 944,00 Euro oltre IVA e CAP.

Concede all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena.


Letto l'art. 530 comma 2 c.p.p.

Assolve Gallina Francesco dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto.

Cosenza, 21 settembre 2005

¹| Giudice Onorario di Tribunale Gisella/ Orlando


2/10/55 ムブロの長日 PORT mbose Eos Ju date 4/11/05 l'ou. S. Sangebra. proprie appelle pri cant or Canatodi Babuah



Le Corte d' Mppello d' Celouzar en untenze del 5/3/07, ui répore delle ruteurse eucre del Toubel d'our eppelete de Carchidi Pobrele, Moleteurs le pue viflitle, riteurte le pre cercerne; ellemente quiende equivalent de mueta. Confere rel reto e condas conten vifileto d'automobile por d' contrarisse e sulles delle parte sive de liquide à completation E 1.602.00 pe comptense est onenai, celle IVM « CMP Se nimbers forfalter were puned can E'accentive per Canadat Babal pe ligge č. del 29/3/07 e per Sollina Franceses dell' 11/11/05. Comize l' 24/11/07 IL CANCE LIERE C1 Vittoria Tripani TRIBUNALE OU CREENEA and sortarme altoriginals IN CANCE VERE in sa leresa Vitardo

	Ancella	/
14	Store 1	
		SENTENZA
	REPUBBLICA ITALIANA	3/
	IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
14	TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA	N.2.023/16 Reg. Sont.
	SEZIONE PENALE	N. 7082/12 R.N.H.
	Il Giudice monocratico Dott. Francesee de Vuono	N. 1053 13 Reg. Gen.
	con l'intervento in udienza del Pubblico Ministero, rappre-	in data 27.9.16
	sentato dal sostituto Procuratore della Repubblica	depositata in Cancelleria
	dott. D. Frescino	11 29/12/216
	a con l'assistenza del Cancelliere sottoscritto, ha pronunciato	IL CANCELLIERE
	la seguente	CH2
	SENTENZA	PG- 30-12-16
	nella causa penale	AUUISI DEP. Fatto estratto conturnaciale
	CONTRO	<u> </u>
		i iii
	MA CONTR 12.11.1969	Fatto avviso di cui all'art.
	mit cosante 12. 11 por la sia 9/B	151 c.p.p.
<u>`</u>	us Cartrolibus, Vie de Gasperi 9/B libus, assente	IL CANCELLIER
	lipho, anduli	
	IMPUTATO	Fatto avviso esecutivo
87 M	(vedi retro)	- 18
4		Compilata scheda il
ŀ		fiel e
4		N. Camp. Pe
1		N. Camp. Pe

ym






Imputato

per il reato p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 595 C.P. e 13 legge 8 febbraio 1948, n. 47 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi perpetrate, nella veste di direttore responsabile della testata "Cosenza Sport" ed al quale - nella predetta qualità - sono addebitabili gli articoli dal titolo "Chi ha paura del Gruppo Zeta? Carabinieri, è una faida interna", "Bratti e Laratta con il Gruppo Z. Che nascondono Ferace e Franzese?", "C'è una talpa tra i carabinieri. Partito il ricorso in Cassazione" e "Laratta, professione banderuola" - il primo ed il terzo, firmati con l'acronimo "c.s.", il secondo ed il quarto privi di firma - pubblicati sul periodico settimanale "Cosenza Sport", rispettivamente in data 15 ottobre 2012, 22 ottobre 2012, 29 ottobre 2012 e 5 novembre 2012 e che si intendono integralmente riportati, offendeva la reputazione del Colonello dell'Arma dei Carabinieri Francesco Ferace - Comandante del Comando Provinciale dei Carabinieri di Cosenza -, del Tenente Colonello dell'Arma dei Carabinieri Vincenzo Franzese - Comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Cosenza - e del Maggiore dell'Arma dei Carabinieri Paolo Lando - Comandante del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Cosenza -, attraverso l'utilizzo delle seguenti frasi: "Il comandante provinciale ci aveva già provato un anno fa senza successo. E ora che succederà? Ennesimo tentativo di insabbiamento: trasferiti i protagonisti dell'inchiesta...Chiedono giustizia, ottengono...vendetta. Sette carabinieri del nucleo investigativo di Cosenza, senza apparente motivo, mentre si occupavano di importanti indagini investigative, sono stati trasferiti oltre un anno fa, in maniera provvisoria, a afre i passacarte in alcuni

W



comandi stazioni. Un'intera squadra investigativa smantellata proprio mentre stava venendo a capo di un importantissimo caso legato alla cattura di un latitante di ndrangheta...Oggi, a distanza di oltre un anno, dopo che la Magistratura, dopo ben due rinvii, decide di archiviare il caso, non intravedendo ipotesi delittuose, pur lasciando intravedere un certo sospetto nell'operato dell'ufficiale interessato, è scattata la VENDETTA. L'ufficiale denunciato cosa fa: richiede ed ottiene dal Comando Superiore, a distanza di oltre un anno, il trasferimento dei sette carabinieri, che nel frattempo sono diventati cinque, perché uno ha avuto un infarto (anche per quanto subito) mentre un secondo accusava uno stato ansioso (soprattutto legato alla vicenda) e sono stati quindi messi a riposo. Nel comunicato dell'Unac non c'è scritto ma il nome del comandante provinciale del reparto operativo dei carabinieri è ben noto in città ed è quello del colonnello Vincenzo Franzese, proveniente dal Reparto Radiomobile di Napoli, il quale evidentemente deve avere un grave contenzioso con gli investigatori relativo alle indagini sulla cattura del latitante...L'atteggiamento dei media cosentini e calabresi è stato quello classico, omertoso, di nascondere ogni questione, facendo chiaramente il gioco del comandante Franzese. Solo Tuttosport e Il Resto del Carlino hanno osato diffondere la notizia. Ma forse non conoscono Franzese" (articolo del 15 ottobre 2012)


"La Casta dei giornalisti cosentini è stata costretta a pubblicare la notizia del trasferimento dei carabinieri del Gruppo Zeta, accuratamente tenuta nascosta dalle testate regionali e calabro - sicule, grazie ai buoni uffici del comandante provinciale Giuseppe Ferace e del comandante del reparto operativo Vincenzo Franzese...Ci troviamo davanti ad una vera e propria faida interna ai carabinieri di Cosenza ma giorno dopo giorno appaiono sempre più chiare le gravi responsabilità dei comandanti Ferace e Franzese...Ferace e Franzese hanno fatto di tutto per trasferire d'autorità i carabinieri in questione, allontanandoli quindi dalle indagini che portavano avanti. E' chiaro pertanto che avevano scoperto qualcosa che coinvolgeva in prima persona i due colonnelli, provvedendo inevitabilmente a denunciare il tutto alle autorità competenti. In Procura, a Cosenza, sono depositati atti scottanti nei confronti di Ferace e Franzese che hanno costretto entrambi in una prima fase a ritornare sui propri passi e a richiamare in servizio i carabinieri, quattro dei quali sono stati poi destinati al caso Bergamini.. Non vorremmo essere nei panni di Ferace e Franzese. Che cosa possono aver scoperto di così grave i sette carabinieri. Dagli ambienti vicini alla Procura di Cosenza iniziano a circolare voci molto pesanti nei confronti di Ferace e Franzese. Non è escluso che ci possano essere state delazioni da parte di carabinieri molto vicini ai colonnelli Parliamo di tradimenti veri e propri che avrebbero consentito e magari consentono ancora a qualche latitante di non essere catturato. Al momento di chiudere il giornale non siamo riusciti a saperne di più, ma già dalla prossima settimana speriamo di poter pubblicare tutti i documenti che scottano e che per ora sono bolccati dal presunto carisma dei comandanti Ferace e Franzese" (articolo pubblicato in data 22 ottobre 2012)

"Quella che stiamo per raccontarvi è una storia squallida, fatta di intrallazzi e di accordi sottobanco, della quale sono protagonisti sette carabinieri che hanno fatto e fanno il loro dovere e altri quattro che invece potrebbero essere organici ad latri poteri e che in ogni caso stanno facendo di tutto per screditare chi onora il proprio lavoro, servendo onestamente lo stato. Infangando il buon nome e l'onorabilità dell'Arma dei carabinieri...Danno deciso di denunciare i loro superiori, ovvero i comandanti provinciali Francesco Ferace e Vincenzo Franzese e il capitano Paolo Lando e tuttora è in corso un'aspra battaglia giudiziaria sulla quale i media calabresi hanno vergognosamente fatto calare il silenzio. Li hanno denunciati perché avrebbero tutte le prove che un loro collega, tale maresciallo Tommaso Cerza, avrebbe confidato ai

(Pagina) 2

ym

U




familiari di un latitante che la loro abitazione era piena di microspie, mandando all'aria, di fatto, il piano per la sua cattura...La gravità dell'evento scoperto ha obbligato i quattro sottoscrittori della trascrizione ad informare tempestivamente la scala gerarchica. Il comandante della squadra, il capitano Lando, ha proceduto all'ascolto delle intercettazioni insieme al colonnello Franzese e i due ufficiali hanno confermato la correttezza dei sospetti identificando anche loro nel maresciallo Cerza il delatore. La linea gerarchica però in maniera ingiustificata non ha informato l'autorità giudiziaria dell'accaduto se non due giorni dopo. Non essendo assolutamente comprensibile il perché, a distanza di due giorni dalla scoperta dell'evento, non si volesse informare preliminarmente, anche evidenziando tutti i dubbi e i condizionali del caso, il pm titolare delle indagini e volendo addirittura lasciare trascorrere ulteriori giorni, i marescialli Redavid e Lupo hanno ribadito al capitano Lando il dovere e non solo l'opportunità di informare tempestivamente il pm ...In definitiva l'atteggiamento assunto dagli ufficiali Ferace, Franzese e Lando ha palesato, in considerazione della pluralità delle condotte omissive tenute, la concorsuale intenzione di celare o sminuire i gravissimi fatti ravvisati...Le omissioni e gli abusi da parte del colonnello Ferace, del colonnello Franzese e del capitano Lando sono talmente evidenti che sono stati acuiti dall'inevitabile intervento legale da parte dei carabinieri allontanati. Non appena i militari si sono rivolti ad un avvocato per patrocinare e tutelare i loro diritti e ripristinare un ordine violato, il colonnello Ferace ha ripreso a vessare i protagonisti di questa incredibile vicenda" (articolo del 29 ottobre 2012)

"...Sappiamo per certo che i comandanti provinciali dei carabinieri, Francesco Ferace e Vincenzo Franzese, non hanno affatto gradito l'iniziativa parlamentare e se l'onorevole Bratti ha avuto gioco facilissimo a rispedire al mittente le rimostranze dei due colonnelli, non si può certo dire la stessa cosa di Franco Laratta" (articolo pubblicato in data 5 novembre 2012)

Mi

Con le aggravanti del fatto commesso col mezzo della stampa e consistente nell'attribuzione di fatti determinati.

Fatti commessi in Montalto Uffugo in data 15.10.2012, 22.10.2012, 29.10.2012 e 05.11.2012



IMPUTATO

per il reato p. e p. dagli artt. 595 co. 2 e 3 c.p., 13 della L. 8 febbraio 1948 n. 47 e 61 n. 10 c.p., perché, nella veste di direttore del periodico settimanale "Cosenza Spori" ed al quale nella predetta qualità - è addebitabile l'articolo dal titolo "C'è una talpa tra i Carabinieri, Partito il ricorso in Cassazione. Perché il Gruppo Z accusa Ferace: "Copre una delazione del Maresciallo Cerza. Le prove sono schiaccianti eppure la linea gerarchica si è mossa con grave ritardo", púbblicato alle pagine 8 e 9 della edizione del 29/10/2012, firmato con l'acronimo "c.s.", da intendersi integralmente riportato, offendeva la reputazione di CERZA Tommaso, Maresciallo Capo dell'Arma dei Carabinieri presso il Nucleo Investigativo di Cosenza. indicandolo come "talpa" che avrebbe rivelato notizie d'ufficio, inerenti indagini in tema di criminalità organizzata condotte dalla D.D.A. di Catanzaro, ai familiari di un noto latitante. Scriveva, tra l'altro, in particolare: "...avrebbero tutte le prove che un loro collega, tale Maresciallo Cerza, avrebbe confidato ai familiari di un latitante che la loro abitazione era piena di microspie, mandando all'aria, di fatto, il piano per la sua cattura"; ed ancora: "... Un carabiniere...ovvero il Maresciallo Tommaso Cerza – si legge ancora dagli atti - avrebbe fatto conoscere al contesto familiare del ricercato l'esistenza e la precisa ubicazione di microspie all'interno della loro abitazione, che sono state quindi rimosse dagli indagati vanificando intergmente la totalità dell'indagine".

Con le aggravanti del fatto commesso col mezzo della stampa, consistente nella attribuzione di fatti determinati e a danno del pubblico ufficiale CERZA Tommaso, Maresciallo Capo dell'Arma dei Carabinieri presso il Nucleo Investigativo di Cosenza.

Fatto commesso in Castrolibero, il 29/10/2012.

Con la recidiva reiterata e specifica.



Conclusioni delle parti:

P.M.: condanna alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 3.000,00 di multa.

Difesa di parte civile: affermazione della responsabilità penale dell'imputato e condanna dello stesso al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali, come da nota depositata, in favore delle parti civili costituite.

Difesa dell'imputato: Assoluzione.




1

IN FATTO E DIRITTO

Con decreti del 15.5.2013 e del 12.12.2013, il GUP in sede disponeva il rinvio a giudizio di Carchidi Gabriele per rispondere dei reati a lui ascritti, specificati in epigrafe.

Verificata dal Giudice la regolare costituzione delle parti, riuniti i due procedimenti ex artt. 12 e 17 c.p.p. sussistendo tra gli stessi connessione oggettiva e soggettiva, aperto il dibattimento, il P.M., in mancanza di questioni preliminari, si riportava al capo di imputazione e chiedeva, ai fini di prova, l'escussione dei testi indicati nella lista ritualmente depositata; la difesa di P.C. chiedeva il controesame del testi come per legge; la difesa dell'imputato chiedeva il controesame del testi del Pubblico Ministero come per legge, l'esame dell'imputato e l'acquisizione di documentazione: Giudice. ed il ritenuta l'ammissibilità e la rilevanza dei mezzi di prova richiesti, li ammetteva. Si procedeva poi all'escussione dei testi ammessi, la Difesa rinunciava all'esame dell'imputato e si procedeva all'escussione dei testi M.llo

m




Redavid, M.llo Lupoe M.llo Limongi, ammessi ex art. 507 c.p.p., ed, infine, all'udienza del 27.9.2016, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, il Giudice si ritirava in Camera di Consiglio e decideva come da dispositivo.

All'odierno imputato Carchidi Gabriele è contestato il reato di diffamazione a mezzo stampa in quanto, nella veste di direttore responsabile della testata giornalistica "Cosenza Sport" ed al quale- in detta qualità sono addebitabili gli articoli in oggetto privi di firma o firmati da acronimo che non consente l'individuazione dell'autore, con gli articoli dal titolo "Chi ha paura del gruppo Zeta?", "Carabinieri, è una faida interna - Bratti e Laratta con il gruppo Z"., "C'è una talpa tra i Carabinieri - Partito il ricorso in Cassazione" e "Laratta, professione banderuola" pubblicati sul periodico settimanale "Cosenza Sport" rispettivamente in data 15 ottobre 2012, 22 ottobre 2012, 29 ottobre 2012 e 5 novembre 2012, avrebbe offeso l'onore e la reputazione del Colonnello dell'Arma dei Carabinieri Francesco Ferace (Comandante del Comando Provinciale dei Carabinieri di Cosenza), del Tenente Colonnello dell'Arma dei Carabinieri Vincenzo Franzese (Comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Cosenza), del Maggiore dell'Arma dei Carabinieri Paolo Lando (Comandante del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Cosenza) e del M.llo Cerza Tommaso (all'epoca dei fatti in servizio presso il Nucleo Investigativo Carabinieri di Cosenza).

Il Colonnello Ferace Francesco, sentito come P.O. all'udienza dell'8.4.2014, riferiva che all'epoca dei fatti la Procura della Repubblica

The




di Castrovillari aveva delegato un'indagine sulla morte del calciatore del Cosenza Bergamini avvenuta nel 1989 e, per la complessità delle attività investigative da effettuare, il Colonnello aveva incarico di detta indagine un gruppo di sottufficiali. Quello che gli veniva imputato negli articoli di stampa per i quali aveva sporto querela era che parellelamente alla delega a detti sottoufficiali, aveva proposto, per via amministrativa il trasferimento di quei stessi sottoufficiali (individuati dall'articolista come gruppo Zeta) ad altra sede.

Precisava di aver proposto il trasferimento di alcuni di detti sottoufficiali dal Nucleo Investigativo di Cosenza, in quanto li aveva ritenuti idonei ad assumere funzioni di Comando di unità distaccate intorno alla città di **Cosenza**, Montalto, san Fili che in quel momento soffriva di situazioni relative all'ordine e alla sicurezza pubblica assai delicate, ma detti sottufficiali avevano interpretato il trasferimento come una questione punitiva e lo avevano denunciato unitamente al Tenente Colonnello Franzese e al Maggiore Lando alla Procura della Repubblica Ordinaria e a quella Militare per i reati di abuso d'ufficio, violenza privata e per abuso di potere.

Riferiva di aver proposto il trasferimento di detti sottufficiali al Comandante della Legione Carabinieri di Catanzaro, ente amministrativo delegato dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri a disporre i trasferimenti, che condivise le sue motivazioni, aveva disposto il loro trasferimento, poi oggetto di sospensiva da parte dell'Autorità Amministrativa a seguito della proposizione di ricorso avverso detto trasferimento. A seguito di detta sospensiva, i sottufficiali in questione erano rimasti presso il suo comando, per cui aveva pensato

ma



di utilizzarli conferendo la delega per l'indagine relativa alla morte del calciatore del Cosenza Bergamini.


Negli articoli di giornale detto trasferimento veniva messo in correlazione ad una vicenda relativa alla ricerca per la cattura del latitante di 'ndrangheta Ettore Lanzino, latitante da cinque anni ed inserito nell'elenco dei primi 100 latitanti da cercare.

Nel corso di un'intercettazione ambientale, la convivente di Lanzino guardava una microspia e diceva "lo so che mi state intercettando, vi ho scoperto". A quel punto si sentiva nell'intercettazione un personaggio che le si avvicina e faceva il nome di un Maresciallo. Pertanto, si erano recati al Comando tre o quattro sottufficiali dicendogli che erano stati scoperti e che il Maresciallo aveva parlato, che loro erano ufficiali di polizia giudiziaria e avrebbero raccontato il fatto alla Procura della Repubblica e lui aveva detto loro che potevano farlo tramite il suo ufficio depositando la loro annotazione al Comandante del nucleo investigativo che l'avrebbe girata immediatamente alla Procura della Repubblica.

Il Colonnello aveva quindi provveduto a sentire personalmente l'intercettazione ambientale in questione, così come i comandanti del Reparto Operativo e del Nucleo Investigativo, ma all'ascolto non si percepiva chiaramente quanto riferito dai sottufficiali.

Aveva quindi provveduto all'ascolto di detta intercettazione ambientale anche il Magistrato della Procura Distrettuale Antimafia ed il nastro era stato mandato al RACIS (Raggruppamento delle Investigazioni Scientifiche dell'Arma dei Carabinieri). Inoltre il Procuratore aggiunto presso la Procura Distrettuale Antimafia di Catanzaro inviava il nastro anche ad un perito di Napoli per un ulteriore trascrizione.

ma




In esito a detti plurimi ascolti e trascrizioni, si giungeva alla conclusione che dall'intercettazione ambientale in questione non era chiaro se il maresciallo x avesse riferito ai parenti del Lanzino la presenza della microspia o se fosse stato lui a piazzare la microspia per l'intercettazione in quanto nel punto di interesse le parole captate erano frammentate. E comunque nei confronti del maresciallo in questione era stata aperta un'istruttoria interna per chiarire la sua posizione.

Precisava il Colonnello Ferace che quando aveva assunto il Comando presso il Comando Provinciale di Cosenza, nell'ottobre 2010, vi erano 8 latitanti da cercare nel territorio di competenza; fino ad allora era stata portata avanti, al fine della loro cattura, una strategia investigativa che lui non condivideva che, pertanto, in qualità di Comandante, aveva cambiato conseguendo il risultato della loro cattura.

Il Tenente Colonnello Vincenzo Franzese, sentito come P.O. alla medesima udienza, quanto al trasferimento nel giugno 2012 dei sottufficiali, precisava che in realtà si era trattato di servizi provvisori e che esso era stato dovuto anche al fatto che il lavoro di quella squadra, composta dai M.lli De Cello, Redavid, Limongi, Cerza e dall'App. Greco, per la cattura del latitante non aveva portato risultati soddisfacenti, tanto che il Lanzino era ricercato già da più di quattro anni ed era stato catturato cinque mesi dopo detti trasferimenti.

Quanto alla vicenda relativa all'intercettazione ambientale presso l'abitazione del Lanzino, confermava quanto riferito dal Colonnello Ferace precisando che il maresciallo che veniva nominato nel corso di tale intercettazione era il M.llo Cerza e che, appena acquisita la notizia, l' avevano comunicata alla Procura Distrettuale Antimafia di Catanzaro nella persona del dott. Bruni e che il giorno immediatamente successivo

MAN




all'ascolto di detta intercettazione ambientale, poiché il dott. Bruni aveva udienza presso il Tribunale di Cosenza, vi era stata una riunione nel suo ufficio presso il Comando Provinciale di Cosenza a cui avevano partecipato, oltre al Magistrato, il M.llo De Cello, il M.llo Lupo e l'App. Greco, alcuni dei militari che avevano provveduto per primi all'ascolto, in cui avevano stabilito come procedere.

Il Maggiore Paolo Lando, sentito come P.O. all'udienza del 30.9.2014, riferiva di aver sporto querela in relazione al contenuto dell'articolo pubblicato su "Cosenza Sport" in data 29 ottobre 2012. In tale articolo lui veniva chiamato in causa come superiore diretto del M.llo Cerza che, saputo della vicenda, non si era attivato perché il maresciallo venisse trasferito o comunque allontanato, laddove in realtà egli aveva provveduto a trasmettere l'annotazione dei sottufficiali alla Procura Distrettuale antimafia di Catanzaro mentre, di concerto con la Magistratura, si era deciso di valutare la posizione del M.llo Cerza all'esito della ripulitura del nastro contenente l'intercettazione ambientale da parte del Racis e a nuova trascrizione della stessa da parte di militari che non avevano effettuato il primo ascolto per evitare suggestioni e solo all'esito di tutto ciò, non essendo emersi con certezza elementi a carico del M.llo Cerza non erano stati adottati provvedimenti punitivi nei confronti dello stesso, né del resto erano stati avviati procedimenti penali nei suoi confronti.

Quanto alla disposizione dei servizi provvisori nelle Stazioni periferiche di quattro dei militari che erano al nucleo investigativo sotto le sue dipendente e di altri tre in servizio presso altri reparti, quella era stata una scelta del Colonnello Ferace dettata da esigenze istituzionali legate

mi




a particolari ragioni di tutela della sicurezza pubblica nei territori di San Fili e Montalto dove si erano verificate alcune situazioni critiche.

I sottufficiali in questione si erano occupati della morte di Bergamini all'atto del rientro nel nucleo investigativo al termine dei servizi provvisori disposti dal comandante provinciale quando erano stati incaricati di occuparsi di detta indagine che intanto era stata delegata al Comando dalla Procura della Repubblica di Castrovillari.

Il M.llo Redavid Roberto, escusso all'udienza del 15.10.2015, riferiva che aveva ritenuto che l'applicazione ai servizi provvisori in data 29 giugno 2011 sua e dei suoi colleghi fosse da mettere in relazione alla vicenda dell'intercettazione ambientale in cui compariva il nome del M.llo Cerza e al deposito della loro annotazione di p.g. a firma del M.llo De Cello comandante all'epoca della seconda sezione del nucleo investigativo trasmessa al Procura della Repubblica in data 14.6.2011, in quanto era stato proprio il Colonnello Ferace a mettere il M.llo Cerza a capo di una squadra parallela per la ricerca del latitante Lanzino per cui eventuali sue responsabilità potevano avere riflesso sulla posizione del Colonnello.

Il Comandante M.llo De Cello, che era il firmatario dell'annotazione di servizio relativa all'ascolto della intercettazione ambientale in cui compariva il nome del Cerza, non era stato trasferito, mentre in quella occasione erano state trasferite 11 persone delle quali solo alcune avevano sottoscritto detta annotazione di servizio.

Quando si era recato in servizio provvisorio alla Stazione C.C. di San Fili c'era solo il comandante e quattro carabinieri mentre il maresciallo sottordine era stato trasferito da pochi giorni al nucleo investigativo; in



quel periodo presso il nucleo investigativo di Cosenza si stava occupando solo della ricerca del latitante.


Dopo i tre mesi di servizio provvisorio era tornato al nucleo investigativo ed era stato rimesso nella squadra per la ricerca del latitante ma dopo due giorni aveva sporto denuncia nei confronti dei suoi superiori gerarchici per capire la situazione che si era creata.

Precisava che nell'intercettazione ambientale in cui era emerso il nome del M.llo Cerza, il tratto di interesse era costituito da parole frammentate. Aveva avuto modo di leggere gli articoli di stampa pubblicati all'epoca su "Cosenza Sport" ed aveva potuto constatare che il giornalista aveva riportato dei brani dell'annotazione di servizio da loro redatta in occasione dell'intercettazione ambientale in questione e si era reso conto che il contenuto dell'articolo presentava profili di verità. Il M.llo Lupo, escusso alla medesima udienza, forniva una versione dei fatti sovrapponibile a quella riferita dal M.llo Redavid così come il M.llo Limongi.

Tali essendo le emergenze processuali, è evidente che, nel caso in esame, si verte nell'ambito dell'esercizio del diritto di cronaca garantito, essendo esplicazione del diritto alla libera manifestazione del pensiero, dall'art. 21 Cost. che, però richiede un contemperamento tra il diritto di manifestazione del pensiero e il diritto al rispetto della dignità personale che deve essere garantito ad ogni essere umano e che pure trova tutela nel dettato costituzionale, contemperamento che si realizza con il rispetto da parte di chi esercita il diritto di cronaca dei tre limiti elaborati dalla Giurisprudenza che sono quelli della verità del fatto esposto, della continenza (che richiede che l'informazione venga mantenuta nei giusti limiti della più serena obbiettività e che vi sia

8

m



correttezza formale della notizia anche dal punto di vista del linguaggio usato) e della rilevanza pubblica della notizia (che richiede che esista un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti in relazione alla loro attualità ed utilità sociale che risponda all'interesse sociale all'informazione).


Se tutte queste condizioni vengono rispettate, una notizia può essere pubblicata anche se danneggia la reputazione di una persona ed il diritto di cronaca, esercitato nel rispetto di detti limiti, trova risalto come insostituibile garanzia di civiltà e di progresso sociale nei principi di libertà affermati dalla Costituzione.

Ebbene, nel caso in esame, detti limiti risultano solo parzialmente rispettati dall'articolista.

In particolare, quanto alla rilevanza pubblica della notizia essa era sicuramente sussistente al momento della pubblicazione degli articoli in questione, essendo essi relativi a fatti coinvolgenti alti rappresentanti delle istituzioni nell'esercizio delle loro funzioni.

Quanto alla verità dei fatti, alla luce della compiuta istruttoria, può affermarsi che la ricostruzione dei fatti storici negli articoli giornalistici in questione è stata riportata solo parzialmente, nella parte virgolettata, senza alcuna alterazione della verità rispetto a quanto risultante dalle fonti informative prese a base dal cronista per la redazione dell'articolo e dallo stesso specificamente indicate di volta in volta, mentre in altre parti sono inserite delle ricostruzioni frutto di ipotesi e congetture non suffragate da alcuna fonte attendibile quali il fatto che a seguito dell'ascolto dell'intercettazione ambientale in questione il "capitano Lando" ed "il colonnello Franzese" avevano confermato "la correttezza dei sospetti identificando anche loro nel maresciallo Cerza il delatore" e

OSE OSE




che "le omissioni e gli abusi da parte del Colonnello Ferace, del colonnello Franzese e del capitano Lando sono talmente evidenti che sono stati acuiti dall'inevitabile intervento legale da parte dei Carabinieri allontanati" e commenti quali "quella che stiamo per raccontare è una storia squallida fatta di intrallazzi e di accordi sottobanco, della quale sono protagonisti sette carabinieri che hanno fatto e fanno il loro dovere e altri quattro che invece potrebbero essere organici ad altri poteri e che in ogni caso stanno facendo di tutto per screditare chi onora il proprio lavoro servendo onestamente lo Stato infangando il buon nome e l'onorabilità dell'arma dei Carabinieri" apparsi nell'articolo pubblicato il 29.10.2012 che appaiono gravemente offensive della dignità e del decoro personale delle PP.OO. e non basati **su alcuna seria** fonte informativa.

Inoltre risulta non rispettato in detti articoli il limite della continenza atteso che le espressioni usate, sia nei titoli che nel corpo degli articoli non appaiono funzionali allo scopo informativo, trascendendo in gratuiti attacchi all'onore e alla dignità professionale delle persone offese, sganciate e sovrabbondanti rispetto ai fatti oggetto della informazione.

Ed infatti espressioni quali "Il Comandante Provinciale ci aveva già provato un anno fa senza successo. E ora cosa succederà? – Chi ha paura del gruppo Zeta? - Ennesimo tentativo di insabbiamento: trasferiti i protagonisti dell'inchiesta", inserite nel titolo dell'articolo pubblicato il 15 ottobre 2012, oppure " L'intervento dei Carabinieri ha indotto il sangiovannese a fare marcia indietro – il deputato p.d. (che aveva fatto un'interrogazione parlamentare sul motivo del trasferimento dei Carabinieri impegnati nell'indagine per l'omicidio Bergamini) corregge il tiro sull'interrogazione", inserite nel titolo dell'articolo pubblicato il

Ymi

In the second second



5.11.2012, oppure ancora "Tutte le domande alle quali Franzese dovrà dare risposte credibili – Franzese ha un conto aperto col gruppo Zeta: il comandante era stato denunciato - L'atteggiamento dei media cosentini e calabresi è stato quello classico, omertoso, di nascondere ogni questione, facendo chiaramente il gioco del Comandante Franzese. Solo Tuttosport e il resto del Carlino hanno osato diffondere la notizia. Ma forse non conoscono Franzese...." apparse nell'articolo pubblicato il 22.10.2012 sono il frutto di mere congetture e non rispettano l'obiettività dei fatti oggetto di informazione e si risolvono in gratuiti attacchi personali al decoro e alla dignità personale delle persone offese. Tutte le espressioni sopra indicate, per quanto sin qui detto, non risultano scriminate dal diritto di cronaca per cui le emergenze istruttorie consentono, oltre ogni ragionevole dubbio, l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato per i reati a lui ascritti, tenuto conto anche degli accartamenti effettuati del luogotorente Ocehiute Aneole in


anche degli accertamenti effettuati dal luogotenente Occhiuto Angelo, in servizio presso la sezione di P.G. presso la Procura della Repubblica di Cosenza, che ha individuato il direttore responsabile del settimanale "Cosenza Sport" nella persona di Carchidi Gabriele.

Quanto al trattamento sanzionatorio, applicati i criteri indicati nell'art. 133 c.p. e ritenuto di non concedere circostanze attenuanti generiche tenuto conto della reiterazione delle condotte delittuose, stimasi equo irrogare all'imputato la pena di mesi nove di reclusione, partendo da una pena base, di mesi sei di reclusione aumentata ex art. 81 cpv. c.p., per la continuazione con gli altri reati, a mesi otto di reclusione.

Alla condanna segue, per legge, l'ulteriore condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e, tenuto conto degli indubbi profili di danno nei confronti delle PP. CC. costituite cagionati dalle condotte

11

ļ



poste in essere dall'imputato, al risarcimento del danno nei loro confronti da liquidarsi in separata sede e alla rifusione delle spese processuali da esse sostenute come da dispositivo.

P.O.M.

Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara Carchidi Gabriele colpevole del reato ascrittogli e lo condanna, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, alla pena di mesi otto di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

Letti gli artt. 538 e 539 c.p.p., condanna l'imputato al risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita da liquidarsi in separata sede.

Letto l'art. 541 c.p.p., condanna l'imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili costituite che liquida in euro 2.500,00 oltre rimborso spese forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge ciascuno.

Giorni novanta per i motivi.

Cosenza, 27.9.2016

Il Giudice Francesce De Vuolio

DIP. A.M. in Abta 22/21/17-W. bolallo G-RI. 158/17 TRIBUNALE DI COSENZA

espla contonne all'oni







N. 435/2017 R.SENT.

N. 639/2016 R.G.T

N 7038/2015 R.G.N.R.

Sentenza del 29.03.2017

04/04/2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIA Dr.ssa Carta garotto

Comunicazione ex art. 15 c.1

R.E. C.P.P.:

Comunicazione ex art. 548

c. 3 C.P.P. 11/04/2017

Estratto Contumaciale:

Depositata il:

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

In Nome del Popolo Italiano

Il Giudice monocratico Dott. Enrico Di Dedda nell'udienza penale del 29 marzo 2017 con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal VPO D.ssa Patrizia De Marco e con l'assistenza del Cancelliere Dott. Eugenio Altomare

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale

contro

1. CARCHIDI GABRIELE nato a Cosenza il 12.11.1964 residente in Castrolibero via De Gasperi 9/B

Libero - assente Comunicazione ex art. 160

2. SANTAGATA MICHELE nato il 09.09.1966 a Cosenza domiciliato in Cosenza via Piave 87/C

Libero - assente

Comunicazione ex artt. 27/28

T.U.L.P.S.

R.E. C.P.P.:

Irrevocabile il:

Scheda:_____

Vedi allegato






IMPUTATO

Entrambi

ario Ccvelli

a)per il reato ex artt. 81 cpv. e 110, 595 co. 3 c.p., perché, in concorso tra loro con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, offendevano la reputazione del Sindaco di Cosenza Mario Occhiuto con il mezzo di pubblicità comunemente denominato Internet; in particolare pubblicava sul blog "Iacchite" "mettendo in rete" più volte, a disposizione degli utenti del sistema, le seguenti espressioni ingiuriose nell'articolo dal titolo "Cooperative il dramma di chi ha perso il lavoro" e che s'intende integralmente riportato le seguenti frasi ".....il pentito Foggetti ...ha dichiarato che a pestarlo sono stati lui, Rango e Daniele Lamanna e che l'ordine è partito direttamente dal Sindaco Occhiuto.".

b)per il reato ex artt. 81 cpv. e 110, 595 co. 3 c.p., perché, in concorso tra loro con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, offendevano la reputazione del Sindaco di Cosenza Mario Occhiuto con il mezzo di pubblicità comunemente denominato Internet; in particolare pubblicavano sul blog "Iacchite" "mettendo in rete" più volte, a disposizione degli utenti del sistema, le seguenti espressioni ingiuriose nell'articolo dat titolo "Fondazione pubblica, guadagni privati" e che s'intende integralmente riportato le seguenti frasi ".....cioè tanti bei soldini che avranno fatto girare l'economia occhiutiana". In Cosenza il 23 settembre 2015



Carchidi


c)per il reato ex artt. 81 cpv. 595 co. 3 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, offendeva la reputazione del Sindaco di Cosenza Mario Occhiuto con il mezzo di pubblicità comunemente denominato Internet; in particolare pubblicava sul blog "Iacchite" "mettendo in rete" più volte, a disposizione degli menti del sistema, le seguenti espressioni ingiuriose nell'articolo dal titolo "Mario Occhiuto uomo in nero" e che s'intende integralmente riportato le seguenti frasi " ... può in virtù di questo nobile mandato che sistematicamente tradisce, fare promesse, distribuire prebende, affidare appalti.E per chi deve raccogliere soldi da lui, magari da tanto tempo, questa è l'unica strada.Imprenditori che pur di recuperare le dovute spettanze, sono disposti, insieme, a lui ad imbrogliare, inicuciare, taroccare. Una sorte di costrizione al reato." Ed ancora"...pubblici dirigenti da noi pagati che si prestano, per denaro, a sostenere i suoi imbrogli. .

2

In Cosenza il 21 settembre 2015

Carchidi

d)per il reato ex artt. 81 cpv. 595 co. 3 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, offendeva la reputazione del Sindaco di Cosenza Mario Occhiuto con il mezzo di pubblicità comunemente denominato Internet; in particolare pubblicava sul blog "Iacchite" "mettendo in rete" più volte, a disposizione degli utenti del sistema, le seguenti espressioni ingiuriose nell'articolo dal titolo "Statue Sacre. Occhiuto al vetriolo:sono frutto di atti criminalità" integralmente riportato le seguenti frasi "......Occhiutocon le sprangate che sa assestare sulla pelle di chi lo contesta...il sindaco più squallido e viscido della storia In Cosenza il 4 ottobre 2015



Fatto e diritto

All'esito delle indagini preliminari il P.M. presso il Tribunale di Cosenza chiedeva ed otteneva dal locale G.U.P. il rinvio a giudizio degli odierni imputati per i reati loro ascritti in rubrica.

<u>All'udienza del 29.6.2016.</u> il giudice procedente dichiarava gli imputati assenti, ex art. 420 bis co.1 c.p.p. in quanto gli stessi, avendo ricevuto a mani proprie in data 18.12.2015, tramite notifica della P.G., l'avviso ex art. 415 bis c.p., erano perfettamente a conoscenza della pendenza del procedimento e del resto, analogamente, erano stati qualificati in sede di udienza preliminare. Venivano ammesse le prove chieste dalle parti.

All'udienza del 9.11.2016, escusso il querelante Mario Occhiuto, il processo veniva rinviato per esame imputato e discussione.

<u>All'udienza del 22.3.2017</u>, il processo veniva chiamato dinanzi allo scrivente che lo rinviava in quanto era in corso l'astensione collettiva degli avvocati penalisti italiani.

All'odierna udienza, costituite le parti, veniva sollevata dalla difesa degli imputati eccezione in ordine alla mancata notifica del decreto di rinvio a giudizio agli imputati. Essa veniva rigettata, in primo luogo, perché attenendo ad una nullità ex art. 181 co.3 c.p.p., era tardiva, ex art. 491 co.1 c.p.p., in quanto non proposta subito dopo aver compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti; in secondo luogo, perché si condivideva la decisione ex art. 420 co.1 c.p.p. assunta dal primo giudice e le motivazioni ad essa sottese, tanto più che i due imputati risultano domiciliare entrambi a Cosenza Via Piave 87/C (giusta notifica ex art. 415 bis c.p.p.), pur mantenendo residenza anagrafica rispettivamente il CARCHIDI a Castrolibero via De Gasperi, il SANTAGATA a Dipignano fraz. Larignano ove si è costretti in via postale, ex art. 148 c.p.p., ad indirizzare i plichi che i due omettono poi di ritirare.

Reiterate le richieste di prova e ammesse le medesime, veniva riescusso il querelante Mario Occhiuto che confermava quanto già dichiarato alla precedente udienza. Acquisita ulteriore documentazione prodotta dalla difesa di p.c., essendo assenti gli imputati, si chiudeva l'istruttoria dibattimentale. Le parti concludevano come da verbale.

§§§§§§

<u>In data 9.10.2015</u>. Mario Occhiuto sporgeva presso la locale Procura una denuncia-querela contro gli odierni imputati per numerosi reati tra cui quello di diffamazione, a seguito della pubblicazione di una serie di "post" denigratori nei suoi confronti, avvenuta sulla pagina facebook GABRIELE CARCHIDI e sul sito telematico <u>www.iacchite it</u>. al medesimo riconducibile. Allegava a tal fine in copia cartacea una serie di articoli, corredati delle data di pubblicazione e della sigla finale degli autori dei medesimi – il tutto presente al fascicolo del dibattimento ex art.431 co.1 lett. h) c.p.p.

ll P.m. estrapolava da essi in special modo quattro articoli sui quali promuoveva azione penale con 4 autonomi capi d'imputazione, i primi due ascritti agli imputati in concorso tra loro, gli ultimi due attribuendoli al solo CARCHIDI.

Nella sua deposizione del 9.11.2016, il querelante Mario Occhiuto riferiva di essere oggetto da molti mesi di una virulenta campagna denigratoria svolta nei suoi confronti, quale sindaco della città di Cosenza, dagli imputati tramite i mezzi di comunicazione telematici suddetti. La diffusione era implicita nelle modalità di comunicazione del mezzo telematico ma in ogni caso numerose persone, dopo aver letto questi e altri "post" diffamatori, finivano con il raccontarglielo, anche per il tenore particolarmente aggressivo e calunniatorio che gli stessi scritti assumevano. Le ricostruzioni di avvenimenti cittadini, avanzate dagli autori dei "post" costantemente in termini di illeciti corruttivi o di scambi politico-clientelari riconducibili al sindaco erano, a suo dire, assolutamente infondate e fuorvianti rispetto agli atti dell'amministrazione comunale.

In ogni caso l'attribuzione all'Occhiuto, quale sindaco, addirittura del ruolo di mandante di condotte di violenza privata e lesioni personali ai danni di suoi oppositori politici era semplicemente farneticante e ovviamente falsa. Negava infine la p.o. di aver mai ricevuto avvisi di garanzia per delitti di P.A. e ribadiva invece che l'acronimo GdD (Giardini del Duglia) era il *nom de plume* di SANTAGATA Michele, sia perchè costui lo aveva utilizzato in un profilo facebook a suo nome poi oscurato, sia perché ripetutamente aveva dichiarato di scrivere sul profilo del CARCHIDI, usando quello pseudonimo e pubblicando in associazione la sua foto. Ad ogni buon conto la difesa di p.c. produceva un post datato 31.8.2015, pubblicato sul profilo facebook del CARCHIDI in cui SANTAGATA Michele precisava ad un tal Marco che : "Quando leggi giardini del duglia sono io ... condivido il profilo fb con Gabriele". Sopra lo scritto appariva una foto effigiante un uomo e una donna che parlavano in un interno e progressivamente, più in alto, erano chiaramente visibili la dizione "Giardini del Duglia" e una foto con a fianco la dizione "Gabriele Carchidi".

Giova preliminarmente ricordare che, trattandosi di mezzi di comunicazione telematica, non è possibile applicare ai fatti di causa il regime previsto per le pubblicazioni a mezzo della stampa, ex art. 57 ss c.p.. Infatti la S.C. ha stabilito che : " In tema di sequestro di giornali e di altre pubblicazioni, la testata giornalistica telematica, funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo, rientra nella nozione di "stampa" di cui all'art. 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e, pertanto, non può essere oggetto di sequestro preventivo in caso di commissione del reato di diffamazione a mezzo stampa, in quanto si tratta di prodotto editoriale sottoposto alla normativa di rango costituzionale e di livello ordinario, che disciplina l'attività di informazione professionale diretta al pubblico. (In motivazione la Corte ha precisato che, in tale ambito, non rientrano i nuovi mezzi di manifestazione del pensiero destinati ad essere trasmessi in via telematica quali forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list e social network, che, pur essendo espressione del diritto di manifestazione del pensiero, non possono godere delle garanzie costituzionali relative al sequestro della stampa). Cass. Sez. U, Sentenza n. <u>31022</u> del 29/01/2015 Rv. 264090, Pres.: **Santacroce** Est.: **Milo** Imp.: **Fazzo e altro.**

In tema di critica politica vedi invece: "Integra il reato di diffamazione a mezzo stampa la condotta del giornalista che, in un articolo pubblicato, utilizzando insinuazioni generiche, attribuisce alla persona offesa la commissione di fatti illeciti non meglio specificati e privi di qualsiasi riferimento determinato, in maniera idonea ad ingenerare nel lettore medio la convinzione che il soggetto diffamato si sia reso autore di una qualsiasi condotta connotata da illiceità. (In motivazione la S.C. ha escluso che nel caso di specie potesse configurarsi la scriminante del diritto di critica, invocata dal ricorrente per avere, successivamente alla pubblicazione della notizia, presentato una denuncia alla Corte dei conti contro la persona offesa - un sindaco - in relazione ad alcune specifiche vicende). Cass. Sez. 5, Sent. n. <u>4298</u> del 19/11/2015 Rv. 266026, Pres.: Lombardi Est.: Pistorelli Imp.: Bisignano;

" In tema di diffamazione a mezzo stampa, perché possa ritenersi operante la scriminante del diritto di critica, pur essendo certamente consentito, nei riguardi di soggetti investiti di pubbliche funzioni, il ricorso ad un linguaggio più pungente ed incisivo, occorre comunque che il fatto narrato sia vero, che sia correttamente riferito e che sia pertinente al potenziale interesse dell'opinione pubblica. (Fattispecie in cui la Suprema Corte, rilevando che, per quanto si leggeva nella sentenza di appello, non era stata minimamente fornita la prova della rispondenza al vero delle accuse formulate a carico di un sindaco, cui veniva addebitato lo scorretto utilizzo di fondi pubblici, ha ritenuto generiche e non riscontrate le accuse formulate dal giornalista e, stimandole obiettivamente offensive, ha rigettato il ricorso dell'imputato, che aveva invocato l'esercizio del diritto di critica). Cass. Sez. 5, Sent. n. <u>8635</u> del 09/06/2000 Rv. 217844, Pres.: Consoli Est.: Fumo Imp.: Simeone G. ed altro;

" In tema di diffamazione a mezzo stampa, la configurabilità dell'esimente del diritto di critica o di cronaca, con la necessaria correlazione fra quanto è stato narrato e ciò che è realmente accaduto, importa l'inderogabile necessità di un assoluto rispetto del limite interno della verità oggettiva di quanto riferito, risultando inaccettabile il valore sostitutivo della verosimiglianza. (Fattispecie in cui è stata esclusa la sussistenza dell'esimente essendo stato attribuito in modo non corrispondente al vero alla P.O. il tentativo di condizionare indebitamente l'operato del sindaco e dell'amministrazione comunale, attuato anche mediante un accordo elettorale di natura corruttiva). Sez. 5, Sent. n. 24709 del 22/04/2004 Rv. 229710, Pres.: Marrone Est.: Amato Imp.: Cortese ed altri.

Sulla comunicazione via internet vedi : Ai fini dell'integrazione del delitto di diffamazione (art. 595 cod. pen.), si deve presumere la sussistenza del requisito della comunicazione con più persone qualora il messaggio diffamatorio sia inserito in un sito internet per sua natura destinato ad essere normalmente visitato in tempi assai ravvicinati da un numero indeterminato di soggetti, quale è il caso del giornale telematico, analogamente a quanto si presume nel caso di un tradizionale giornale a stampa, nulla rilevando l'astratta e teorica possibilità che esso non sia acquistato e letto da alcuno. Cass. Sez. 5, Sentenza n. <u>16262</u> del 04/04/2008 Rv. 239832, Pres.: Rotella Est.: Dubolino Imp.: Tardivo.

§§§§§

Per quanto concerne il capo A) dell'imputazione, siamo in presenza di un post titolato "Cooperative, il dramma di chi ha perso il lavoro". In esso il sindaco Occhiuto viene accusato da un pentito di mafia, tal Foggetti, di aver dato personalmente a lui e qi noti pregiudicati cosentini Rango e Lamanna Daniele, notoriamente ai vertici della cosca mafiosa "Rango-Zingari", l'ordine di pestare un altro noto pregiudicato locale, tal Trinni Ivan, presidente di una cooperativa di lavoratori socialmente utili. Il movente andrebbe rintracciato in un diverbio in precedenza occorso tra il Trinni e un collaboratore del sindaco, tal Giuseppe Cirò. Sorvoliamo sulla plausibilità minima di una siffatta ricostruzione, sull'attendibilità soggettiva del Foggetti, sul modo chiaramente delittuoso ex artt. 326 – 648 c.p. con cui tali notizie escono incredibilmente dalle stanze degli inquirenti e vengono rese pubbliche senza riscontro. Siamo peraltro in presenza di uno scritto oggettivamente diffamatorio perché si accusa, senza fondamento o verifica alcuna, il sindaco Occhiuto della commissione di un delitto anche grave qual¿le lesioni personali.

Ai fini del presente processo, vi è però da sottolineare che nella copia allegata al fascicolo del dibattimento, il post non è siglato da alcuno degli imputati sicchè il mero fatto che sia stato pubblicato sul sito di *iacchite* ovvero sul profilo facebook del CARCHIDI, non è elemento sufficiente per poterne desumere la paternità. Nessuna indicazione del SANTAGATA, in chiaro o con pseudonimo, è inoltre costì rilevabile. Consegue l'assoluzione degli imputati per non aver commesso il fatto.

Per quanto concerne il capo B) dell'imputazione, siamo in presenza di un post titolato "Fondazione pubblica, guadagni privati". In esso il sindaco Occhiuto viene accusato di aver ricambiato l'impegno effettuato da tal Sergio Giuliani, precipuamente per aver ristrutturato Villa Rendano con la concessione della cittadinanza unoraria di Cosenza. Inoltre il Giuliani avrebbe permesso di rilanciare al Comune un progetto ambientale di partenariato che avrebbe sostanzialmente procurato *tanti bei soldini che avranno fatto girare l'economia occhiutiana*. Ai fini del presente processo, vi è però da sottolineare che nella copia allegata al fascicolo del dibattimento, il post non è siglato da alcuno degli imputati ma ancor prima è da ritenersi che si sia in presenza di una legittima critica all'operato dei pubblici amministratori sulle modalità con cui vengono attribuite cittadinanze o onorificenze, soprattutto se l'attribuzione può ingenerare il dubbio sull'effettiva assenza di ritorni elettorali nell'assunzione di determinate decisioni.

Per quanto concerne il capo C) dell'imputazione, siamo in presenza di un post titolato "Mario Occhiuto, uomo in nero". In esso il sindaco Occhiuto viene accusato di essere l'artefice di un sistema di scambi clientelari il cui fine sarebbe sostanzialmente di far aggiudicare appalti ai suoi creditori per soddisfare i propri debiti personali. Ciò tradendo ad ogni piè sospinto il mandato elettorale e corrompendo, per garantirsi l'impunità, pubblici funzionari tra cui l'ex-Questore Anzalone e il dirigente di Polizia Alfredo Cantafora. Il prezzo di tali corruzioni avrebbe svenato le casse comunali, cagionando un illecito depauperamento per 15 milioni di euro. Siamo all'evidenza di fronte ad accuse estremamente lesive dell'onore della p.o., oltre che degli altri pubblici ufficiali espressamente evocati, assolutamente gratuite, prive di ogni verosimiglianza, fondamento o riscontro, più vicine al farnetico psichiatrico-giudiziario che ad una comunicazione tra persone adulte. Ai fini del presente processo, vi è però da sottolineare che nell'imputazione lo scritto viene attribuito al solo CARCHIDI mentre invece, al termine del post, è ben visibile l'acronimo'GdD', ossia la sigla con cui abbiamo visto è solito firmare SANTAGATA Michele, attribuendosi la paternità.

Per quanto concerne il capo D) dell'imputazione, siamo in presenza di un post titolato "Statue sacre, Occhiuto al vetriolo: " Sono frutto di atti di criminalità", pubblicato il 4 Ottobre 2015 sul sito Iacchite. In questo, dopo un commento alla controversa vicenda della collocazione di una statua sacra in Via Popilia (notoriamente una delle strade a maggiore densità criminale di tutta la città), il sindaco Occhiuto viene accusato di avere un filo diretto con la criminalità che non rivela pubblicamente ma " <u>solo con gli</u> <u>affidamenti diretti e i cottimi fiduciari e con le sprangate che fa assestare sulla pelle di chi lo contesta</u> ...". In buona sostanza il sindaco utilizzerebbe la violenza fisica per ritorsione verso i suoi oppositori politici, avvalendosi di esponenti della criminalità locale che ricompenserebbe con l'attribuzione illegale di appalti pubblici. Siamo all'evidenza di fronte ad accuse particolarmente lesive dell'onore della p.o., assolutamente gratuite, prive di ogni fondamento o riscontro, giornalistico o giudiziario, che infatti non viene minimamente neanche accennato. Un raro esempio di puro squadrismo comunicativo !

Evocare la copertura dell'art. 21 della Costituzione è del tutto fuori di luogo e significherebbe offendere quei giornalisti e pubblicisti che, in epoca fascista, hanno pagato con la loro vita e la loro incolumità una libertà

che le generazioni successive, non avendola guadagnata con il loro sacrificio, non sempre amministrano saggiamente.

L'autore dello scritto è certamente l'imputato CARCHIDI Gabriele non tanto perché è sul suo sito che viene pubblicato lo scritto quanto perchè esso si ricollega tematicamente a quello del giorno prima, datato 3.10.2015 e intitolato "Gesù Cristo a Via Popilia". Infatti in questo post del 3.10.2015, il sindaco Occhiuto veniva criticato perché voleva far rimuovere una statua sacra eretta da tal Raffaele Bilotta dinanzi un palazzo di Via Popilia. La vicenda è dunque sempre la medesima, così come la foto della statua che campeggia sulla pubblica via.

Al di là della conformità dell'opera alle autorizzazioni comunali e della sua valutazione in termini di compatibilità e decoro urbano, nel post del 3.10.2015 il sindaco veniva sempre dileggiato come "il sindaco più squallido e viscido della storia di Cosenza" ma soprattutto, il sorridente imputato CARCHIDI Gabriele commentava in pari data l'accaduto dal suo profilo facebook, affermando : "E' arrivata la risposta di Occhiuto sulle statue sacre. Dopo aver chiarito il suo filo diretto con Gesù Cristo e la Curia, il sindaco afferma che queste statue sono "frutto di atti della criminalità". E se lo dice lui possiamo stare tranquilli che è vero". Anche in data 2.10.2015 h. 13.03, la vicenda veniva annunciata dal CARCHIDI con la stringa : "A Cosenza succede anche questo. Occhiuto l'implacabile : demolite quella statua di Gesù Cristo a via Popilia".

L'imputato CARCHIDI Gabriele va dunque dichiarato colpevole del reato a lui ascritto al capo D) della rubrica.

E' equo irrogare all'imputato la pena di cui in dispositivo.

Il tenore smaccatamente aggressivo e calunniatorio dello scritto e dei post ad esso collegati, la gratuita opera di demolizione personale della credibilità dell'Occhiuto, il suo congetturale accostamento ai peggiori criminali e omicidi della città di cui si sarebbe servito per scopi di ritorsione e lotta politica, l'assenza di qualunque pur minima verifica di accuse così infamanti, i numerosi precedenti penali e giudiziari di cui l'imputato è portatore, impongono la necessità della pena detentiva come unica adeguata ad infrenare una personalità che si manifesta dedita alla violenza verbale e all'insulto, pronta a ricorrere a qualunque mezzo pur di mantenere uno spazio di libertinaggio comunicativo con cui poter colpire, a discrezione, i propri bersagli del momento o coloro che venissero percepiti come ostacoli o remore alla propria bulimia denigratoria. CARCHIDI Gabriele va altresì condannato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede, nonché alla rifusione delle spese processuali, computate in euro 3.000, oltre spese forfettarie, IVA e Cap come per legge. E' applicabile al CARCHIDI Gabriele una provvisionale in favore della parte civile di euro 3.000, come parziale e provvisorio ristoro del danno morale subito a seguito della pubblicazione dello scritto diffamatorio qui incriminato.

P.T.M.

Letti gli artt. 533 - 535 c.p.p., dichiara CARCHIDI Gabriele colpevole del reato a lui ascritto al capo D) della rubrica e lo condanna alla pena di mesi sette di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali. Condanna CARCHIDI Gabriele al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede, nonché alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro 3.000, oltre spese forfettarie, IVA e Cap come per legge. Condanna CARCHIDI Gabriele al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile che liquida in euro 3.000.

Letto lart. 530 c.p.p., assolve CARCHIDI Gabriele e SANTAGATA Michele dal reato loro ascritto al capo A) per non aver commesso il fatto e da quello loro ascritto al capo B) perché il fatto non costituisce reato.

Letto l'art 530 c.p.p., assolve CARCHIDI Gabriele dal reato a lui ascritto al capo C) per non aver commesso il fatto. Dispone la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero in ordine al reato di cui al capo C) per violazione dell'art. 595 c.p. a carico di SANTAGATA Michele. Motivi entro giorni trenta.

Cosenza, 29.3.2017





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA SEZIONE PENALE

SENTENZA

N. 566 17 Reg. Sent.

and and

Il Giudice Monocratico dott. ENRICO DI DEDDA

con l'intervento in udienza del Pubblico Ministero, rappresentato dal sostituto Procuratore della Repubblica dott. \overline{P} . $\Sigma \in MARCO$

e con l'assistenza del Cancelliere sottoscritto, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale

CONTRO

1) CARCHIST GOBRELL, M. Q COPELITOR & R. 11.64 W. TA & Cartholibers CIA A. & Gaspie, 9 - ASSENTE -2) SANTAGATA HUCHELL, M. a CostUPE Mite a Hiss provis de jotho dout. To 10 CostUPE VIA N. Pariges, 6 - article -

I MPUTAT]

VEDI ALLEGATO

N. 5330 SR.G. N. R. N. 280 16 R.G.T. in data 10.05. 17. depositata in Cancelleri in data 31 0.

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GUIDIZIARIO Dr.ssa cana darotto Fatto estratio contumacial

il -

Fatto avviso di cui all'art. 151 c.p.p.

il Per 04 06/2017

Comunicazione alla

Questura il

IL CANCELLIERE

Fatto avviso esecutivo

il

Compilata scheda

il _____

N. ____ Camp. Pen.

del delitto p. e p. dagli artt.110 cp 81,595, comma 3° c.p. poiché in concorso e d'intesa tra loro, in qualità di autori di pubblicazioni su Facebook sul profilo "Gabriele Carchidi" il 24.8.2015 da entrambi condiviso – il Santagata firmandosi Giardini del Duglia- riferendosi a Occhiuto Mario con alcuni "post" sul profilo del Carchidi pubblicati dal 24 agosto al 3 settembre da intendersi integralmente riportati nei quali, fra l'altro lo si definiva " autore di un perverso giro di affari sporchi", "autore di un sistema Occhiuto di "Cosenza Criminale" simile a quello di mafia Capitale... ed ancora "Mario Occhiuto un sindaco corrotto ed ancora il più squallido e viscido sindaco della storia di Cosenza".. " a furia di intrallazzi e collusioni e inoltre " mandante di malavitosi" ... offeso la reputazione di Occhiuto Mario anche con l'attribuzione di fatti determinati

il 6164 ivi residente viale

Fatti commessi in Cosenza il 6.3.15

Fatto e diritto

All'esito delle indagini preliminari il P.M. presso il Tribunale di Cosenza esercitava l'azione penale contro gli odierni imputati per il reato loro ascritto in rubrica.

All'udienza del 4,5.2016, si costituiva la parte civile e il giudice procedente rinnovava la notifica della citazione agli imputati assenti.

<u>All'udienza del 19.10.2016</u>, andate le notifiche a buon fine, ammesse le prove, veniva escusso il querelante Mario Occhiuto e i testi Tirrito Aurelio e Morrone Luigi con l'acquisizione di documenti.

<u>All'udienza del 15.2.2017</u>, il processo veniva chiamato dinanzi allo scrivente che rinnovava le formalità di apertura del dibattimento. Reiterate le richieste di prova e ammesse le medesime, si ascoltava il teste Gerace Pietro. Il difensore dell'imputato CARCHIDI, avv. Mondelli, negava il consenso alla lettura degli atti pregressi. Il processo veniva rinviato per escussione dei testi già sentiti, esame imputato e discussione.

<u>All'odierna udienza</u>, costituite le parti, veniva effettuata dal difensore dell'imputato CARCHIDI, avv. Mondelli, richiesta di termine a difesa con rigetto della medesima. Venivano riescussi il querelante Mario Occhiuto e i testi Tirrito Aurelio e Morrone Luigi che confermavano quanto già dichiarato alla precedente udienza con l'acquisizione di documenti. Terminata l'istruttoria dibattimentale, veniva chiesto rinvio perché lo scrivente era stato ricusato dall'imputato CARCHIDI. Respinta tale richiesta, le parti concludevano come da verbale.

§§§§§§

Sulle questioni processuali sollevate dall'avv. Mondelli, quale difensore dell'imputato CARCHIDI Gabriele all'ultima udienza, giova precisare quanto segue.

All'udienza del 19.10.2016, CARCHIDI Gabriele era difeso di ufficio dall'avv. U. Alberti. Questi nominava in quella sede come suo sostituto processuale l'avv. Mondelli. La difesa di p.c. sollevava eccezione a tale nomina, osservando che il titolare della difesa ossia l'avv. Alberti era comunque presente in Aula. Il giudice respingeva l'eccezione osservando come non vi fosse una norma processuale che vietasse una tale sostituzione sicchè l'avv. Mondelli non solo assumeva la difesa dell'imputato ma in tale veste negava il proprio consenso alla lettura degli atti pregressi già svolti, impedendo così di fatto la definizione del processo in quell'udienza.

Nella successiva udienza, munito di nomina fiduciaria, l'avv. Mondelli chiedeva termine a difesa e il rinvio della causa. Il giudice respingeva tale richiesta perché assente l'esigenza difensiva invocata. Del resto si può aggiungere che l'art. 108 c.p.p. prevede la concessione del termine a difesa solo in caso di rinuncia, revoca incompatibilità del difensore, non già di sopravvenuta nomina fiduciaria. In ogni caso va ricordato che:

"In materia di diritto di difesa, il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 108, comma primo, cod. proc. pen., non danno luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad alcuna esigenza difensiva ma integri un'evidenti tattica dilatoria con abuso del processo. (Nella fattispecie la Corte ha precisato che nell'ipotesi di reiterato avvicendamento di difensori in chiusura del dibattimento, in cui il nuovo difensore di fiducia presente in udienza chieda un termine per discutere la causa, il tribunale, qualora ravvisi l'abuso del diritto alla difesa tecnica, è legittimato a rigettare tale richiesta invitando il difensore a concludere nella stessa udienza e, a fronte del diniego di quest'ultimo, interpretabile come abbandono della difesa, ex art. 108 cod. proc. pen., può far concludere un difensore d'ufficio nominato in sostituzione del difensore di fiducia precedentemente revocato dall'imputato e presente in udienza che rifiuti di discutere). Cass. Sez. 2, Sent. n. <u>12306 del 15/03/2016 Rv. 266772</u>, Pres.: Gentile *Est.*:Sgadari Imp.: P.G. in proc. Acciari.

" Il difensore non ha diritto al rinvio dell'udienza motivato sul presupposto che non ha potuto accedere agli atti per tardività della nomina, in quanto la facoltà riconosciuta all'imputato di nominare l'avvocato in qualsiasi momento del processo va bilanciata con il principio di ragionevole durata ed esercitata in modo da non trasformare le nomine e le revoche dei difensori in un sistema per controllare le scansioni ed i tempi del processo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito di non concedere termine a difesa, in caso di revoca e nomina di nuovo difensore di fiducia cinque giorni prima dell'udienza fissata per la celebrazione di un processo di modesta complessità). Sez. 5, Sent. n. 32135 del 07/03/2016 Rv. 267804, Pres.: Fumo Est.: Micheli Imp.: Di Mauro ed altro.

"È legittimo il rifiuto della concessione di un termine a difesa in caso di revoca del precedente difensore, quando quello designato dalla parte sia lo stesso professionista che l'ha assistita nel corso del processo precedentemente alla nomina di quello revocato. Sez. 6, Sent. n. <u>17307</u> del 20/04/2011 Rv. 250099 Pres.: De Roberto Est.: Lanza Imp.: Molteni e altri.

" Il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 108, comma primo, cod. proc. pen., non possono dar luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad alcuna reale esigenza difensiva e l'effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica dell'imputato non abbia subito alcuna lesione o menomazione. (Fattispecie relativa ad un reiterato avvicendamento di difensori - posto in essere in chiusura del dibattimento, secondo una strategia non giustificata da alcuna reale esigenza difensiva, ma con la sola funzione di ottenere una dilatazione dei tempi processuali con il conseguente effetto della declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione - in cui la S.C. ha ravvisato un abuso delle facoltà processuali, inidoneo a legittimare ex post la proposizione di eccezioni di nullità). Sez. U, Sent. n. 155 del 29/09/2011 Rv. 251497, Pres.: Lupo Est. Di Tomassi Imp.: Rossi e altri.

" La violazione del divieto, ex art. 42, comma primo, cod. proc. pen., per il giudice la cui ricusazione sia stata accolta, di compiere alcun atto del procedimento comporta rispettivamente la nullità, ex art. 178, lett. a) cod. proc. pen., delle decisioni ciononostante pronunciate e l'inefficacia di ogni altra attività processuale, mentre la violazione del divieto, ex art. 37, comma secondo, cod. proc. pen., per il giudice solo ricusato, di pronunciare sentenza, comporta la nullità di quest'ultima solo ove la ricusazione sia successivamente accolta, e non anche quando la ricusazione sia rigettata o dichiarata inammissibile. (In motivazione la Corte ha precisato che il rispetto del divieto di pronunciare sentenza costituisce in ogni caso un preciso dovere deontologico del magistrato ricusato). Cass. Sez. U, Sent. n. 23122 del 27/01/2011 Rv. 249734, *Pres.:* Cosentino *Est.:* Di Tomassi *Imp.:* Tanzi.

L'istanza di ricusazione era basata sul fatto che in un altro processo lo scrivente aveva espulso dall'aula e poi denunciato per violazione dell'art. 650 c.p. il CARCHIDI che era lì come parte del pubblico nonchè per aver condannato il CARCHIDI per diffamazione in altro giudizio ai danni della medesima p.o. odierna. Non risulta che l'istanza di ricusazione sia stata poi accolta.

§§§§§§

In data 7.9.2015. Mario Occhiuto sporgeva presso la locale Procura una denuncia-querela contro gli odierni imputati per numerosi reati tra cui quello di diffamazione, a seguito della pubblicazione di una serie di "post" denigratori nei suoi confronti, avvenuta sulla pagina facebook GABRIELE CARCHIDI, al medesimo riconducibile. Allegava a tal fine in copia cartacea una serie di note, scritti e pubblicazioni, corredati delle date di pubblicazione, dei nomi e cognomi e delle foto degli stessi – il tutto presente al fascicolo del dibattimento ex art. 431 co.1 lett. h) c.p.p.

In particolare erano riconducibili esclusivamente a GABRIELE CARCHIDI gli scritti postati in data 24.8.2015 h.19.03, 25.8.2015, 26.8.2015, 27.8.2015 h. 10.59, 30.8.2015 h.9.37, 2.9.2015 h. 11.50; erano riconducibili a SANTAGATA Michele e a GABRIELE CARCHIDI gli scritti postati in data 2.9.2015 h. 12.56, 30.8.2015 h.11.30, 29.8.2015 h. 14.27, 27.8.2015 h. 17.46, 24.8.2015 h. 21.42 e h.15.22.

In questi ultimi SANTAGATA Michele si firmava "Giardini del Duglia" e utilizzava la pagina facebook GABRIELE CARCHIDI come precisava egli medesimo in una risposta ad un lettore, tale Marco.

Nel post datato 31.8.2015, ove SANTAGATA Michele compariva in una foto mentre parlava con una donna, poi identificata come l'ex-assessore comunale Katya Gentile, successivamente l'imputato scriveva: "*marco sono michele... quando leggi giardini del duglia sono io.. condivido il profilo fo con gabriele*". Mario Occhiuto, quale sindaco di Cosenza, negli scritti telematici postati dal CARCHIDI.

Mario Occhiuto, quale sindaco di Cosenza, negli scritti telematici postati dal CARCHIDI :

 in data 2.9.2015 h. 11.50, era tacciato di abuso in atti di ufficio per aver favorito tale Ivan Mandarino, titolare di una ditta di autospurgo, perchè aveva un fratello che prestava servizio quale Carabiniere nella locale Procura della Repubblica; In C siste l'affica ammip.A. Miche Nelia recent Savos

Tiriit CA^r ana.

> Morre nume all'it SAN SAN pag eff Ga Gei nell uffic Dug Neg SAN N in les

> > Gic apr

Inta

gior

ne

\$2

p:

l'ai

am.

tele

esp

rel:

Sa

In

gi

C

i.

CU

оо р

In ogni caso l'attribuzione all'Occhiuto, quale sindaco, addirittura del ruolo di mandante e autore di sistematici abusi in atti di ufficio era semplicemente farneticante e ovviamente falsa, tanto più che l'affidamento dei lavori pubblici e la celebrazione delle gare di appalto era compito dei dirigenti amministrativi e non del Sindaco. Negava infine la p.o. di aver mai ricevuto avvisi di garanzia per delitti di P.A. e ribadiva invece che l'acronimo GdD (Giardini del Duglia) era il *nom de plume* di SANTAGATA Michele che conosceva personalmente.

С

1

а

٦

э

Э

r

a i Nella sua deposizione del 10.5.2017, il querelante Mario Occhiuto riferiva di aver visto anche assai di recente sul sito "Iacchite" (6.5.2017), una dichiarazione del SANTAGATA su certi allestimenti di Via Savoia in Cosenza in cui lo stesso si firmava come "GdD".

Tirrito Aurelio, nella sua deposizione del 19.10.2016, riferiva che aveva accertato che al **profilo** fb del CARCHDI era collegato un certo ID (precisato come 100007803855979 all'udienza del 10.5.2017) e aveva apalizzato dei tabulati. Non aveva identificato il CARCHIDI.

Morrone Luigi, nella sua deposizione del 19.10.2016, riferiva che aveva analizzato dei tabulati, individuando numerosi contatti telefonici, nel periodo 1.7.2015 – 5.10.2015, tra l'utenza 328.65.03.343, intestata all'imputato CARCHIDI Gabriele, e quella intestata a GAROFALO Silvia, madre dell'imputato SANTAGATA Michele. Specificava che "Giardini del Duglia" è una zona di Bisignano ove lavorava SANTAGATA Michele, da lui conosciuto personalmente per ragioni di servizio, che aveva anche aperto una pagina fb con questo nome. Nell'udienza del 10.5.2017 riconosceva SANTAGATA Michele nell'uomo effigiato nel post del 31.8.2015 insieme all'ex-assessore Katya Gentile, così come l'imputato CARCHIDI Gabriele nella foto della pagina iniziale del profilo fb del medesimo imputato.

Gerace Pietro nella sua deposizione del 15.2.2017, riconosceva l'imputato CARCHIDI Gabriele nell'immagine che accompagnava i post della sua pagina facebook. L'imputato gli era noto per ragioni di ufficio. Era certo anche dell'identificazione di SANTAGATA Michele con lo pseudonimo "Giardini del Duglia" perchè nel contesto di un articolo faceva riferimento ad episodi che lo riguardavano personalmente.

Negava che vi fossero state denunce di furto d'uso di identità da parte dei due imputati e riconosceva SANTAGATA Michele effigiato nella foto che sovrastava il suo post del 31.8.2015.

Nell'analisi del traffico telefonico aveva attribuito a SANTAGATA Michele l'uso della scheda telefonica intestata alla 70nne madre GAROFALO Silvia, non avendo costei, a differenza del figlio, alcun particolare legam?con il CARCHIDI. Non erano però emerse frequentazioni tra i due imputati.

§§§§§§

Giova preliminarmente ricordare che, trattandosi di mezzi di comunicazione telematica, non è possibile applicare ai fatti di causa il regime previsto per le pubblicazioni a mezzo della stampa, ex art. 57 ss c.p.. Infatti la S.C. ha stabilito che : " In tema di sequestro di giornali e di altre pubblicazioni, la testata giornalistica telematica, funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo, rientra nella nozione di "stampa" di cui all'art. 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e, pertanto, non può essere oggetto di sequestro preventivo in caso di commissione del reato di diffamazione a mezzo stampa, in quanto si tratta di prodotto editoriale sottoposto alla normativa di rango costituzionale e di livello ordinario, che disciplina l'attività di informazione professionale diretta al pubblico. (In motivazione la Corte ha precisato che, <u>in tale ambito, non rientrano i nuovi mezzi di manifestazione del pensiero destinati ad essere trasmessi in via telematica</u> quali forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list e social network, che, pur essendo espressione del diritto di manifestazione del pensiero, non possono godere delle garanzie costituzionali relative al sequestro della stampa). Cass. Sez. U, Sentenza n. <u>31022</u> del 29/01/2015 Rv. 264090, Pres.: Santacroce Est.: Milo Imp.; Fazzo e altro.

In tema di critica politica vedi invece: "Integra il reato di diffamazione a mezzo stampa la condotta del giornalista che, in un articolo pubblicato, utilizzando insinuazioni generiche, attribuisce alla persona offesa la commissione di fatti illeciti non meglio specificati e privi di qualsiasi riferimento determinato, in maniera idonea ad ingenerare nel lettore medio la convinzione che il soggetto diffamato si sia reso autore di una qualsiasi condotta connotata da illiceità. (In motivazione la S.C. ha escluso che nel caso di specie potesse configurarsi la scriminante del diritto di critica, invocata dal ricorrente per avere, successivamente alla pubblicazione della notizia, presentato una denuncia alla Corte dei conti contro la persona offesa - un sindaco

LG 66 Cr. ad CC S: fo 10 gic l'es \mathbf{F} · II CC P. ri : SUS cor

- 1

N Sul F me in a.n. teo 04/

AH

dui

ess

pul Va

2256

COL

C.

que

CF

alli

pro.

Ciei

46 II

HT:C

I'C

r-

1

57

HF.

- in data 24.8.2015 h.19.03, era tacciato di abuso in atti di ufficio per aver favorito la ditta Alvir s.r.l., in odore di mafia perché vicina al clan Perna, tanto da poter individuare un "sistema Occhiuto", così potente a Cosenza da ricordare quello di "Mafia Capitale". Il titolo in maiuscolo dello scritto era "COSENZA CRIMINALE";
- in data 25.8.2015, era tacciato di abuso in atti di ufficio per aver favorito una serie di ditte "amiche" nella gestione degli appalti pubblici, questa volta in favore della ditta "Fratelli Amato";
- in data 26.8.2015, era tacciato di abuso in atti di ufficio per aver favorito la ditta Gruppo Barbieri in un appalto di 500.000 euro per i lavori di pavimentazione in Piazza Fera. L'appalto che sarebbe stato gestito dall'Occhiuto veniva definito "farlocco" e poi "tarocco", Occhiuto apostrofato come "sguallido" e "impunito";
- in data 27.8.2015, era tacciato di abuso in atti di ufficio per aver creato e gestito un sistema di potere in cui gli appalti pubblici sarebbero stati affidati sempre a ditte "amiche" con la complicità della magistratura e delle forze dell'ordine. Occhiuto veniva definito "il sindaco più squallido e viscido della storia di Cosenza", "un sindaco corrotto che fa parte di un sistema generale ancora più corrotto";
- in data 30.8.2015 h. 15.45, era tacciato di abuso in atti di ufficio per aver favorito una serie non determinata di studi professionali di architetti suoi amici che avrebbero ricevuto 131 mila euro come da determine dirigenziali per lavori pubblici;
- in data 30.8.2015 h. 9.37, era tacciato di essere in procinto di compiere falsi in atto pubblico e turbativa d'asta a favore di una serie di cooperative (" le gare truccate delle cooperative e l'ascesa della ditta Samer"). Occhiuto veniva qui definito un "truffaldino".

Mario Occhiuto, quale sindaco di Cosenza, negli scritti telematici postati dal SANTAGATA utilizzando la pagina facebook del CARCHIDI:

- in data 30.8.2015 h.11.30 veniva accusato di avere al suo servizio malavitosi che dovevano venire armati : *altrimenti lasciate perdere;*
- in data 29.8.2015 h. 14.27 veniva accusato di perpetuare pratiche corruttive risalenti all'uomo di Neanderthal;
- in data 27.8.2015 h. 17.46 veniva accusato di godere di particolari coperture giudiziarie, giornalistiche e prefettizie che "coprivano" i suoi intrallazzi; in particolare veniva fatto il nome del dottor Cantafora;
- in data 24.8.2015 h. h.15.22 veniva accusato di abuso in atti di ufficio per aver affidato all'ingegnere Cucunato, fratello del dirigente comunale dei lavori pubblici Cucunato Domenico, 14 cottimi fiduciari per un importo pari a 500.000 euro;
- in data 24.8.2015 h. 21.42 veniva accusato di aver "messo in piedi un perverso giro di affari sporchi", fornito di particolari coperture specie in sede giudiziaria.

Nella sua deposizione del 19.10.2016, il querelante Mario Occhiuto riferiva di essere oggetto da molti mesi di una virulenta campagna denigratoria svolta nei suoi confronti, quale sindaco della città di Cosenza, dagli imputati tramite mezzi di comunicazione telematici e in particolare il profilo facebook del CARCHIDI che veniva letto, commentato e e approvato da una serie di lettori. La diffusione era implicita nelle modalità di comunicazione del mezzo telematico ma in ogni caso numerose persone, dopo aver letto questi e altri "post" diffamatori, finivano con il raccontarglielo, anche per il tenore particolarmente aggressivo e calunniatorio che gli stessi scritti assumevano. Le ricostruzioni di avvenimenti cittadini, avanzate dagli autori dei "post" costantemente in termini di illeciti corruttivi o di scambi politico-clientelari riconducibili al sindaco erano, a suo dire, assolutamente infondate e fuorvianti rispetto agli atti dell'amministrazione comunale.

Per quanto concerne SANTAGATA Michele egli si firmava "Giardini del Duglia" ma dai post esibiti dava conferma documentale dell'uso dello pseudonimo sul profilo fb del CARCHIDI che pubblico e quindi liberamente accessibile a tutti. Conosceva personalmente il SANTAGATA che aveva inoltrato delle richieste al Comune per avere dei contributi per delle associazioni cui partecipava e poi lo aveva pure minacciato nei pressi di S.Teresa; di li a poco era iniziata la campagna diffamatoria.

Per quanto concerne CARCHIDI Gabriele, costui era a lui noto in quanto cronista che seguiva il "Cosenza calcio" per un emittente locale, Teleuropa. Costui gli chiese pure di intercedere presso il Questore, avendo subito un D.a.s.p.o.

. in relazione ad alcune specifiche vicende). Cass. Sez. 5, Sent. n. <u>4298</u> del 19/11/2015 Rv. 266026, Pres.: Lombardi Est.: Pistorelli Imp.: Bisignano;

.1.

osì ∋ra

16,3

in

Ito

ne

re

la

lo iù

)n

le

a

" In tema di diffamazione a mezzo stampa, perché possa ritenersi operante la scriminante del diritto di critica, pur essendo certamente consentito, nei riguardi di soggetti investiti di pubbliche funzioni, il ricorso ad un linguaggio più pungente ed incisivo, occorre comunque che il fatto narrato sia vero, che sia correttamente riferito e che sia pertinente al potenziale interesse dell'opinione pubblica. (Fattispecie in cui la Suprema Corte, rilevando che, per quanto si leggeva nella sentenza di appello, non era stata minimamente fornita la prova della rispondenza al vero delle accuse formulate a carico di un sindaco, cui veniva addebitato lo scorretto utilizzo di fondi pubblici, ha ritenuto generiche e non riscontrate le accuse formulate dal giornalista e, stimandole obiettivamente offensive, ha rigettato il ricorso dell'imputato, che aveva invocato l'esercizio del diritto di critica). Cass. Sez. 5, Sent. n. <u>8635</u> del 09/06/2000 Rv. 217844, Pres.: Consoli Est.: Fumo Imp.: Simeone G. ed altro;

" In tema di diffamazione a mezzo stampa, la configurabilità dell'esimente del diritto di critica o di cronaca, con la necessaria correlazione fra quanto è stato narrato e ciò che è realmente accaduto, importa l'inderogabile necessità di un assoluto rispetto del limite interno della verità oggettiva di quanto riferito, risultando inaccettabile il valore sostitutivo della verosimiglianza. (Fattispecie in cui è stata esclusa la sussistenza dell'esimente essendo stato attribuito in modo non corrispondente al vero alla P.O. il tentativo di condizionare indebitamente l'operato del sindaco e dell'amministrazione comunale, attuato anche mediante un accordo elettorale di natura corruttiva). Sez. 5, Sent. n. <u>24709</u> del 22/04/2004 Rv. 229710, Pres.: Marrone Est.: Amato Imp.: Cortese ed altri.

Sulla comunicazione via internet vedi : Ai fini dell'integrazione del delitto di diffamazione (art. 595 cod. pen.), si deve presumere la sussistenza del requisito della comunicazione con più persone qualora il messaggio diffamatorio sia inserito in un sito internet per sua natura destinato ad essere normalmente visitato in tempi assai ravvicinati da un numero indeterminato di soggetti, quale è il caso del giornale telematico, analogamente a quanto si presume nel caso di un tradizionale giornale a stampa, nulla rilevando l'astratta e teorica possibilità che esso non sia acquistato e letto da alcuno. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16262 del 04/04/2008 Rv. 239832, Pres.: Rotella Est.: Dubolino Imp.: Tardivo.

§§§§§§

Alla luce delle convergenti dichiarazioni dei testi nonchè dei documenti prodotti non è possibile revocare in dubbio che i post collocati nella pagina fb del CARCHIDI Gabriele debbano essere a lui attribuiti, non essendo emerso alcun dato in contrario, quale una denuncia di furto d'identità o un disconoscimento pubblico degli stessi.

Vanno parimenti attribuiti a SANTAGATA Michele i post collocati nella pagina fb del CARCHIDI ma ascritti al suo pseudonimo "Giardini del Duglia" che è una zona di Bisignano ove ha lavorato l'imputato, come ricordato dal teste Morrone Luigi. Gli stessi vanno parimenti attribuiti al CARCHIDI come concorrente materiale, avendo consentito l'uso del suo mezzo telematico per diffondere scritti diffamatori del querelante.

Gli scritti diffusi dal CARCHIDI sono manifestamente lesivi dell'onorabilità dell'OCCHIUTO, non essendo stata indicata alcuna fonte da cui siano state apprese tali informazioni ed essendo semplicemente allucinatorio ipotizzare una sorta di "Spectre" che coinvolgendo magistratura, forze dell'ordine, funzionari prefettizi, politici e apparati comunali trami a Cosenza un totale sovvertimento del regolare funzionamento delle istituzioni e della cosa pubblica per assegnare appalti a ditte in odore di mafia o ritenute vicine o "amiche" del Sindaco pro-tempore. Ciò, beninteso, senza che sia stato dato all'opinione pubblica un minimo indizio della reale esistenza di tale asserita contiguità. L'uso gratuito poi di epiteti beceri o infamanti verso l'OCCHIUTO è sintomatico dell'assenza di argomenti da parte del CARCHIDI che peraltro in tempi non remoti non aveva esitato a chiedere l'aiuto dell'OCCHIUTO per farsi revocare dal Questore il provvedimento di divieto di accesso allo stadio.

Gli scritti diffusi dal SANTAGATA sono manifestamente lesivi dell'onorabilità dell'OCCHIUTO in quanto, senza indicare fonti a sostegno, accreditano il profilo di questi come burattinaio di una intera città e occulto manovratore di corruzione o mercimonio della cosa pubblica, ricorrendo alla facile metafora del "sistema di potere" che, se ipotizzato, deve anche essere minimamente dimostrato e non semplicemente evocato tanto per proiettare nel tritacarne del pettegolezzo cittadino una persona incensurata, per di più rivestita di funzioni pubbliche e che non risulta attinta nemmeno da avvisi di garanzia.

Gli imputati CARCHIDI Gabriele e SANTAGATA Michele vanno dunque dichiarati colpevoli del reato loro ascritto. E' equo irrogare al CARCHIDI Gabriele la pena di mesi sei di reclusione, visto il maggior numero di condotte diffamatorie da lui commesse, al SANTAGATA Michele la pena di mesi quattro di reclusione, oltre accessori. Si negano le attenuanti ex art. 62 bis c.p. attesi i plurimi precedenti penali, anche specifici, degli imputati.

CARCHIDI Gabriele e SANTAGATA Michele vanno altresì condannati in solido al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede, nonché alla rifusione delle spese processuali liquidate in euro 2.500, oltre spese forfettarie, IVA e Cap come per legge. CARCHIDI **Gabriele** e SANTAGATA Michele vanno altresì condannati in solido al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile liquidata in euro 2.000, come parziale e provvisorio ristoro del danno morale subito a seguito della pubblicazione degli scritti diffamatori qui incriminati.

P.T.M.

Letti gli artt. 533 - 535 c.p.p., dichiara CARCHIDI Gabriele e SANTAGATA Michele colpevoli del reato loro ascritto; condanna CARCHIDI Gabriele alla pena di mesi sei di reclusione e SANTAGATA Michele alla pena di mesi quattro di reclusione ed entrambi al pagamento delle spese processuali. Condanna CARCHIDI Gabriele e SANTAGATA Michele in solido al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede, nonché alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro 2.500, oltre spese forfettarie, IVA e Cap come per legge. Condanna CARCHIDI Gabriele e SANTAGATA Michele in solido al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile che liquida in euro 2.000. Motivi entro giorni novanta.

Cosenza, 10.5.2017

Il G.M. Dott. Enrico Di Dedda